



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO

Corso di Laurea in Consulente del Lavoro

A.A 2022-2023

TESI DI LAUREA

**AGLI ESORDI DELL'AVVOCATURA
FEMMINILE: IL CASO DI ORTENSIA**

Relatore

Prof.ssa **GIORGIA ZANON**

Studentessa

REBECCA CACCARO

Matricola 1225131

*Le donne che hanno cambiato il mondo
non hanno mai avuto bisogno di mostrare
nulla, se non la loro intelligenza.*

R. L. Montalcini

Indice

<i>Introduzione</i>	1
1. Capitolo I – La Donna Romana	
1.1. Il prototipo di donna ideale	3
1.2. Una realtà di sottomissione	10
1.3. Le prime lotte per l’emancipazione femminile	15
2. Capitolo II – La figura dell’oratore	
2.1. Nascita e importanza dell’ <i>ars oratoria</i> nella cultura greca e romana	21
2.2. L’avvocatura: un lungo e intricato percorso di formazione	28
2.3. L’oratore: tra ideale Ciceroniano e ricerca di prestigio	34
3. Capitolo III – Il caso di Ortensia	
3.1. Il quadro storico di riferimento	39
3.2. Cenni biografici e l’importanza della figura paterna	42
3.3. Il discorso al triumvirato	
3.3.1.1. Dissenso matronale e i temi presentati da Ortensia	44
3.3.1.2. Le conseguenze: tra conquista e repressione	48
4. Capitolo IV – Altre figure femminili degne di nota	
4.1. Mesia Sentinate e Caia Afrania	51
4.2. Da Giustina Rocca a Lidia Poët: il riconoscimento delle donne avvocato	55
4.3. Donne e avvocatura nel panorama odierno italiano	62

<i>Conclusione</i>	69
<i>Bibliografia</i>	73

INTRODUZIONE

La vicenda di Ortensia e il suo discorso politico, pronunciato nel 42 a.C., è innegabilmente un episodio di significativo rilievo, capace di aver destabilizzato la cultura romana di predominanza maschile, che impediva alle donne di poter emergere in qualsiasi ruolo sociale o politico; d'altra parte è anche indubbio che sia un evento di cui, ad oggi, si reperiscono informazioni alquanto esigue. La motivazione potrebbe essere la chiara mancanza di fonti esaustive e complete; d'altronde solo Appiano di Alessandria e Valerio Massimo riportano il fatto, quel poco che basta da farne emergere esclusivamente l'innata trasgressività: è proprio questo che, a mio parere, avrebbe condizionato la remissione di molti autori dell'epoca a parlarne, troppo scioccante era una presa di posizione femminile così prorompente e, di conseguenza, se una tal violazione dei saldi costumi del *mos maiorum* fosse diventata in maniera eccessiva di dominio pubblico, si avrebbe rischiato una crescita dell'emulazioni da parte di donne stanche della condizione di inferiorità a cui sottostavano. Ortensia andava dimenticata, insieme alle due contemporanee Mesia Sentinate e Caia Afrania, o meglio: andava ricordata come un esempio da non seguire, come un modello riprovevole di vergogna e disonore.

Per comprendere al meglio l'episodio ho ritenuto opportuno focalizzare l'attenzione, in prima istanza, sulla condizione femminile in epoca romana, caratterizzata da una serie di limitazioni e stigmi permanenti che la descrivevano come inadatta alle cariche pubbliche, incapace di proferire parole di minima intelligenza e adatta semplicemente a sostenere compiti familiari. In secondo luogo è stato fondamentale esplicitare l'evoluzione della retorica, in quanto arte e strumento fondamentale degli oratori, avvocati nell'antica Roma, nonché figure bramosi di rispetto e fama.

Ho rivolto infine l'attenzione verso altre donne desiderose di emancipazione nel mondo forense, passando dall'epoca romana al medioevo, arrivando ai primi del 1900, al fine di evidenziare qualcosa di più di alcuni semplici atti di emancipazione femminile, ma un vero e proprio percorso di affermazione di un diritto al lavoro, con particolare concentrazione verso l'avvocatura, che dagli albori della nostra cultura giuridica perdura ancor oggi, con la ricerca di una parità di genere nell'accesso al mondo lavorativo e di eque opportunità nello svolgimento di attività professionali.

1. CAPITOLO I – La donna romana

1.1. Il prototipo di donna ideale

Difficile negare la centralità riconosciuta all'uomo, o per meglio dire al *pater familias*, nella cultura e nel diritto di Roma antica. Ad esso la donna era invariabilmente subordinata, sin dagli albori della città, come dimostrano inequivocabilmente le norme contenute nel *mos maiorum*, il costume degli antichi, base solida dell'intera tradizione romana, soprattutto in epoca regia, che le relegava ad un ruolo di sottomissione e cura familiare, nonché fonte di ispirazione per alcune delle più importanti leggi che in tale epoca vennero emanate. Tramite quest'ultime venne posto in evidenza il divieto di bere vino, la regola del lutto vedovile, periodo di tempo pari a dieci mesi il quale serviva a scongiurare la *turbatio sanguinis*¹ (confusione del sangue), ovvero il dubbio che avrebbe potuto essere sollevato circa la paternità di un erede venuto al mondo dopo la morte del marito; ancora, una legge fatta risalire a Numa Pompilio consentiva la condanna a morte o la fustigazione per le Vestali² che non avessero rispettato il voto di castità, e sempre ad egli Plutarco, filosofo greco antico, fa risalire la possibilità del marito di uccidere la moglie infedele, di cui però si parlerà più esplicitamente in seguito. Sempre egli riporta inoltre la comune pratica della cessione del ventre³, la quale permetteva la “locazione” della donna da parte del marito ad altri uomini, per fini riproduttivi: *«il marito romano, se aveva un sufficiente numero di figli, se un altro che desiderava averne lo persuadeva, si separava dalla moglie,*

¹ G. ZANON, *La capacità patrimoniale della donna – tra realtà e apparenza giuridica*, Padova, Cedam, 2013, p. 95-96.

² Si deve a Numa Pompilio l'individuazione della figura delle Vestali a Roma, sacerdotesse dedite al culto della Dea Vesta, le quali avevano il compito di mantenere vivo il focolare a lei rivolto, segno di sopravvivenza per la città.

³ Esempio particolarmente emblematico fu la cessione della moglie Marzia, da parte di Catone Uticense, all'amico Quinto Ortensio Ortalo, per permettere a quest'ultimo di procreare eredi.

conservando il potere di lasciargliela o di riprenderla con sé; lo spartano invece, mentre la moglie rimaneva nella sua casa, e mentre rimanevano in vita tutti i diritti originari del matrimonio, permetteva a chi lo aveva convinto di dividere con lui la sua moglie, al fine di avere da lei figli comuni.⁴». Addirittura una legge riportata da Plinio il Vecchio, vietava alle donne di filare in aperta campagna, poiché la loro presenza avrebbe, secondo la convinzione dell'epoca, danneggiato irrimediabilmente il raccolto⁵.

Per quanto riguarda l'età repubblicana, il modello ideale di donna è tramandato dal cosiddetto «Elogio di Claudia», epigrafe sepolcrale che si può datare alla fine del II sec. a. C.,⁶ di cui viene proposta in seguito l'iscrizione:

Hospes quod deico paullum est, asta ac pellege.

Heic est sepulcrum hau pulcrum pulcrae feminae.

Nomen parentes nominatur Claudiam.

Suom mareitum corde deilexit sovo.

Gnatos duos creavit: horunc alterum

in terra linquit, alium sub terra locat.

Sermone lepido, tum autem incessu commodo.

Domum servavit, lanam fecit. Dixi. Abei.

[Straniero, ho poco da dire: fermati e leggi. Questo è il sepolcro non bello d'una donna che fu bella. I genitori la chiamarono Claudia. Amò il marito con tutto il cuore. Mise al mondo due figli: uno lo lascia sulla terra,

⁴ PLUTARCO, *Lycurgus-Numa*, III, 1-2.

⁵ F. CENERINI, *La donna romana*, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 31.

⁶ F. CENERINI, *La donna romana*, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 17.

l'altro l'ha deposto sotto terra. Amabile nel parlare, onesta nel portamento, custodì la casa, filò la lana. Ho finito. Va' pure.]

È immediatamente constatabile quasi fossero le due tappe cardine dell'esistenza femminile romana: in primo luogo il matrimonio, contrassegnato dagli'invalidabili doveri di fedeltà e rispetto dell'autorità maritale, e in seconda istanza la maternità, preposta alla cura dei figli e agli insegnamenti del *mos maiorum*. A darne ampia manifestazione è anche Lucio Giunio Moderato Columella, scrittore romano, in un trattato intitolato «L'arte dell'agricoltura»⁷:

Natura comparata mulieris ad domesticam diligentiam, viri autem ad exercitationem forensem et extraneam. Itaque viro calores et frigora perpetienda, tum etiam itinera et labores paci ac belli, id est rusticationis et militarium stipendiorum deus tribuit: mulieri deinceps, quod omnibus his rebus eam fecerat inhabilem, domestica negotia curanda tradidit.

[La donna è destinata per natura ai lavori domestici, l'uomo all'attività forense e al lavoro all'aria aperta. Perciò la divinità ha donato all'uomo la capacità di sopportare il caldo e il freddo, i viaggi e le fatiche della pace e della guerra, vale a dire l'agricoltura e il servizio militare, e dal momento che l'ha resa inabile a tutte queste cose, alla donna ha affidato la cura delle faccende domestiche.]

Per quanto concerne invece le virtù morali possono essere sintetizzate nei concetti emblematici di castità, ovvero di rapporti sessuali solo all'interno del matrimonio e a fini procreativi, pudore, modestia, riservatezza e dedizione al culto e al rispetto del *mos maiorum*. Qualità,

⁷ F. CENERINI, *La donna romana*, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 30.

queste, che vengono incarnate nel dovere della donna di tacere, il che spiega, in concreto, il profondo culto di queste verso la dea Tacita Muta, divinità romana dei morti la cui tragica storia è raccontata da Ovidio (Fasti, 571-616): ella era una ninfa chiamata inizialmente Lara (o anche Lala o Larunda), un nome derivante dal verbo λαλεω (laleô), in greco antico “parlare”. Era proprio questo il suo difetto più inopportuno: il parlare, molto spesso anche a vanvera. Questo difatti le costò caro, quando confessò alla sorella Giunturna l’amore che Giove nutriva per lei, rendendo così vani i tentativi del dio di poterla conquistare e portando la sua rabbia a tal punto da strapparle la lingua. Egli l’affidò successivamente a Mercurio, affinché la conducesse nel Regno dei morti e questo, durante il viaggio, le fece violenza, da cui nacquero in seguito due gemelli⁸.

Tacita, come Dea del silenzio, veniva celebrata con cadenza annuale e rispettava con accuratezza la visione, sia greca che romana, circa le caratteristiche caratteriali femminili; Lara, d’altronde, aveva utilizzato in modo spropositato la parola, non solo per un vizio a lei individualmente imputabile, ma perché donna e dotata, quindi, di difetti imprescindibili propri del suo sesso.

Lo stesso Sofocle, celebre drammaturgo greco, scrisse “*alla donna il silenzio reca grazia*”⁹: si trattava di un obbligo morale, più che di una semplice qualità femminile, di cui si richiedeva il massimo rispetto per evitare situazioni dannose dell’ego maschile, e di quella purezza che alle donne veniva associata¹⁰.

A dimostrazione di quanto i due sessi fossero incarnati in due modelli divini completamente differenti è bene nominare il dio *Aius Locutius*, il cui

⁸ E. CANTARELLA, *Passato prossimo – Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano, Universale Economica Feltrinelli, 1996, p. 13-15.

⁹ SOFOCLE, *Ajax*, 293.

¹⁰ E. CANTARELLA, *Passato prossimo – Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano, Universale Economica Feltrinelli, 1996, p. 14.

nome, al contrario di Tacita Muta, fa riferimento alla parola. Fu egli d'altronde, secondo la tradizione romana, a svelare l'imminente assedio dei galli verso i territori romani nel 390 a.C., che non venne tuttavia preso in considerazione. La devastante sconfitta che seguì portò il dittatore Camillo ad erigere una statua in nome del dio, permeando e dando vita al pensiero che alla parola maschile bisognava dar retta, al contrario di quella femminile che andava soppressa.

Strettamente collegato a questa convinzione vi era il dovere di quest'ultime, sempre come rispetto del *mos maiorum*, di astenersi dal bere vino. Secondo i romani, invero, il vino per la donna favoriva l'aborto, l'adulterio e la perdita di controllo che l'avrebbe portata a parlare smisuratamente, e avrebbe quindi incarnato il rischio di sviamento dell'ordine familiare e della figura tradizionale femminile; lo stesso Valerio Massimo afferma "*la donna avida di vino chiude la porta alla virtù e la apre ai vizi*"¹¹, e tali erano questi vizi da rendere lecito, per l'uomo, uccidere la moglie che avesse bevuto o che avesse commesso adulterio; sulla nascita di questo precetto si contrappongono due visioni: quella di Dionigi di Alicarnasso, storico greco antico, che la fece risalire a Romolo, primo re di Roma («*Il marito giudicava con i parenti in questi casi: se la moglie avesse commesso adulterio o se aveva bevuto vino. In ambedue i casi Romolo concesse di punirla con la morte*¹²»), poiché il re stesso definiva che «*l'adulterio è origine di follia e l'ubriachezza è origine di adulterio*¹³»; d'altronde a sostegno di questa tesi vi sarebbe un episodio riportato da Valerio Massimo, dove un tal Ignazio Mecenio, dopo aver ucciso a bastonate la moglie sorpresa a bere, fu successivamente assolto

¹¹ V. MASSIMO, *Fatti e detti memorabili*, VI, 3, 9.

¹² D. DI ALICARNASSO, *Antiquitates Romanae*, 2,25,6.

¹³ D. DI ALICARNASSO, *Antiquitates Romanae*, 2,25,6.

dallo stesso Romolo¹⁴. D'altra parte, però, Plutarco volle attribuire l'ideazione della regola a Numa Pompilio, secondo re di Roma, il che non deve stupire se si pensa che lui stesso istituì il culto, per le donne, della Dea Tacita Muta. Nonostante le attribuzioni siano prettamente diverse, il diritto in capo all'uomo era il medesimo: si parla di *ius osculi* (diritto al bacio), per indicare la modalità con la quale il marito poteva verificare l'effettivo consumo di vino da parte della moglie; la pratica era alquanto diffusa, e fortemente tutelata, Catone molto tempo dopo infatti affermò: «*se sorprendi tua moglie mentre commette adulterio, puoi ucciderla impunemente. Se lei sorprende te, invece, non può toccarti neppure con un dito*¹⁵».

Perfettamente coerente con questi principi inviolabili era anche l'istruzione femminile: basilare e contenuta, non mirata alla preparazione per una carica pubblica ma ad un rispetto del ruolo familiare. Concetto perfettamente richiamato, con disprezzo, dal poeta romano Decimo Giunio Giovenale che nella sua Satira VI stigmatizza la decadenza dei costumi femminili, di cui viene citato in seguito un passaggio emblematico (vv. 434-443): «*Ancora peggio è quella che appena seduta a tavola, loda Virgilio, giustifica Didone morente, paragona tra loro i poeti, mette sulla bilancia da una parte Virgilio e dall'altra Omero. Si ritirano i filologi, sono sconfitti i retori, la folla tace, neanche un avvocato o un araldo, neanche un'altra donna osa parlare; tanta è la forza delle sue parole, che sembra ne vibrino i catini e i campanelli della casa; nessuno scomodi i bronzi e le trombe; lei sola basta a difendere dall'eclissi la luna*¹⁶ che mette in evidenza il disdegno verso la donna colta, che sfoggia le sue conoscenze a

¹⁴ V. MASSIMO, *Fatti e detti memorabili*, VI, 3, 9.

¹⁵ A. GELLIO, *Noctes Atticae*, X, 23,5.

¹⁶ D. G. GIOVENALE, *Satira VI*, vv. 434-443.

tavola, arrivando a sperare (v. 451) «*che non capisca tutto quello che legge*»¹⁷.

È degno di nota, di conseguenza, citare la situazione femminile di esclusione da quelli che vengono denominati come “*virilia officia*”: le donne erano, d'altronde, estraniare dal collegio dei pontefici, dal potere giurisdizionale dei magistrati e da eventuali altre cariche tipicamente statali, dallo *ius* di provenienza assembleare e, chiaramente, anche dall'esercizio della professione di avvocato (*postulare pro aliis*)¹⁸, come rinvenibile dal Digesto:

*Moribus feminae et servi, non quia non habent iudicium, sed quia receptum est, ut civilibus officiis non fungantur.*¹⁹

[In base ai costumi, è impedito alle donne ed ai servi, non perché non hanno giudizio, ma perché è stato recepito che non possano esercitare funzioni in uffici civili.]

Si trattava, dopotutto, di un dettame fondamentale che non poteva essere messo in discussione anche se, nonostante ciò, un potente contrasto a questa ideologia sarà avviato da alcune donne, di cui si citerà l'attività successivamente.

¹⁷ D. G. GIOVENALE, *Satira VI*, v. 451.

¹⁸ L. PEPPE, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Roma, Giuffrè, 1984, p. 83.

¹⁹ *D.*, 5,1,12,2.

1.2. Una realtà di sottomissione

È chiaro a questo punto che le donne ricoprivano, sia in ambito sociale che familiare, un ruolo di inferiorità, e a darne concreta dimostrazione è la sottomissione di queste alla *potestas* meramente patriarcale: in un primo momento incarnata nella figura del padre, e successivamente in quella del marito o del suocero.

Seguendo un ordine logico il padre, o per meglio dire il *pater familias*, inteso da Ulpiano come «*chi ha il dominio sulla casa*»²⁰, rappresenta il primo vincolo di subordinazione alla quale la donna sottostava. I poteri di questo riguardavano un ampio spettro della vita familiare, tali da conferirgli l'autorità di decidere sulla vita o morte di un figlio appena nato, che fosse maschio o femmina, attraverso l'esercizio dello *ius exponendi*, inteso come diritto ad esporre un neonato; era uso molto comune, infatti, la deposizione del nascituro (*levatio*) da parte dell'ostetrica ai piedi del *pater*, con la possibilità per egli di sollevarlo da terra (*elevatio*) prendendolo in braccio e deponendolo nella culla, riconoscendogli di conseguenza la vita e l'entrata formale nella famiglia, o al contrario di lasciarlo a terra e, quindi, autorizzarne la morte che avveniva sovente gettandolo nelle acque di un fiume, o abbandonandolo in luoghi reconditi, destinandolo a morire di freddo e stenti. Nonostante questo diritto danneggiasse tanto i figli maschi quanto le figlie femmine, è bene ricordare che, per quest'ultime, il rito si svolgeva in maniera differente poiché, per evitare la loro esposizione, non serviva che la nascita fosse effettivamente presa in mano dal padre, ma bastava che questo ordinasse di nutrirla: dimostrazione evidente di quanto l'esistenza femminile fosse

²⁰ *D.*, 50.16.195.2.

ritenuta inferiore a quella maschile. L'esposizione, come è possibile immaginare, colpiva con molta più frequenza le figlie; unico modo per salvarsi, una volta esposti, era quello di essere raccolti da una qualunque altra persona, e sollevare una femmina poteva rivelarsi una scelta alquanto vantaggiosa: poteva, d'altronde, esser allevata e destinata ai lavori domestici oppure, in età più avanzata, era fatta salva la possibilità di venderla come schiava o prostituta, appagando economicamente sia venditore che compratore²¹.

Se sopravvissute all'esposizione, alle donne la vita che si prospettava non era, in ogni caso, di gran lunga migliore: fin da giovanissime venivano promesse in sposa, attraverso una cerimonia denominata *sponsalia*, che suggellava lo stato di fidanzamento, e caratterizzata dalla consegna di un anello che la promessa sposa infilava all'anulare della mano sinistra, vista la comune credenza romana, e viva ancora ai nostri tempi, che proprio su tale dito fosse presente un nervo che raggiungeva il cuore. Inevitabilmente seguiva il matrimonio, con la quale la donna passava dalla posizione di figlia (*loco filiae*) sottomessa, quindi, all'autorità del padre, alla condizione di moglie e, di conseguenza, all'assoggettamento al volere del marito, se questo era *sui iuris*, ossia indipendente, privo di un *pater familias*, oppure a quello del suocero, se lo sposo era *alieni iuris* e quindi ancora sottoposto alla *potestas* del padre. Coesistevano tre modalità matrimoniali applicabili, prima fra tutte era la *conferratio*, che può essere visto come il rito che meno oggettificava la donna: consisteva nella spartizione di un pane di farro tra i due sposi, alla presenza di sacerdoti e testimoni, dove la donna copriva il capo con un velo coloro arancio-rosso, e i capelli intrecciati intorno alla testa erano tenuti fermi dalla *hasta caelibaris*, una sorta di

²¹ E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno*, Milano, Universale Economica Feltrinelli, 2010, p. 171-173.

lungo spillone, simile all'asta usata dai gladiatori nei combattimenti e, secondo alcuni, simbolo di sottomissione di ella verso il marito; se questo era il formalismo matrimoniale più paritario, è lecito ricordare che era anche il meno utilizzato, cessando ben presto di esistere. Le altre due prassi, di certo, danno alquanto più concretezza al concetto di sottomissione femminile: si parla infatti della *coemptio* e dell'*usus*. La prima viene descritta come una sorta di vendita della donna, da parte del *pater familias*, al futuro marito, in presenza di cinque testimoni e del *libripens*, colui incaricato a reggere una bilancia sulla quale il marito, in quanto compratore, posava il prezzo di acquisto della futura moglie; era la tipologia matrimoniale più diffusa e assoggettava quest'ultima ad un vero e proprio oggetto di scambio, si trattava difatti di una rivisitazione della *mancipatio*, l'istituto utilizzato per l'acquisto delle cose in epoca romana, e ne dà prova Gaio, asserendo: «l'uomo compra la donna che viene assoggettata alla sua mano»²². Per quanto riguarda l'*usus*, invece, rientra nel più ampio istituto dell'usucapione, che permetteva l'acquisizione della proprietà su un certo oggetto, se questo veniva usato per un relativo periodo di tempo: si parla di un anno, per le cose mobili, e due anni per gli immobili, come riportano le leggi delle XII Tavole; in egual modo, l'*usus* viene inteso come l'usucapione sulla donna, che comportava l'acquisizione della proprietà su di essa dopo un "uso" protrattosi per un anno. Si parla di questo istituto come di tipo residuale, poiché veniva applicato in presenza di vizi di forma o mancato utilizzo della *coemptio*, ed era altresì vincolato dalla presenza di un limite introdotto dalle XII Tavole: se la moglie si fosse assentata dalla casa coniugale per più di tre notti, ogni anno, sarebbe cessato l'*usus* del marito su questa; norma che non mirava di certo alla

²² GAIO, *Istituzioni*, 1, 113.

consensualità femminile ma veniva esercitato, per ragioni di carattere patrimoniale, per volere del padre²³.

Dal punto di vista dell'esistenza, invece, di una capacità patrimoniale in capo alle donne, gli storici tendono a preferire l'ipotesi che queste fossero, originariamente, titolari di tali capacità; è difatti constatabile che le donne *sui iuris* godessero di tale capacità in una condizione di parità rispetto agli uomini, che esse fossero sottomesse alla *potestas* maritale o meno. Ereditavano dal *pater* come *suae heredes* (figlie), in equa posizione dei discendenti uomini, e altresì come *adgnatae* (parenti in linea maschile), in mancanza di eredi diretti. Godevano inoltre della possibilità di ricevere tramite fedecommesso (disposizione del testamentario, che prevedeva la cessione di alcuni beni con l'obbligo per il ricevente di conservarli fino alla morte, dopo la quale sarebbero passati ad un soggetto indicato dallo stesso), nonché di stipulare atti d'acquisto e cederne il possesso²⁴.

È possibile quindi affermare che inizialmente, e teoricamente, le donne non erano discriminate in quanto possessori di capacità patrimoniale, ma ciò non significa che fossero equiparate agli uomini poiché, dei beni che esse ereditavano, non potevano disporre per testamento (eccezion fatta per le Vestali); lo stesso Ulpiano afferma che le donne sono «*caput et finis familiae suae*»²⁵ ovvero «*l'inizio e la fine della famiglia*»: erano quindi mere detentrici del patrimonio familiare e, alla loro morte, questo sarebbe tornato nelle mani della famiglia originaria²⁶.

Allo scopo di garantire il rispetto del principio appena designato, i romani avevano predisposto un sistema rigoroso ed efficace: il controllo perenne

²³ E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno*, Milano, Universale Economica Feltrinelli, 2010, p. 174-176.

²⁴ G. ZANON, *La capacità patrimoniale della donna – tra realtà e apparenza giuridica*, Padova, Cedam, 2013, p. 99-100.

²⁵ *D.*, 50,16,195,4.

²⁶ E. CANTARELLA, *Passato prossimo – Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano, Universale Economica Feltrinelli, 1996, p. 63-66

della donna (*tutela mulierum*), da parte di un tutore. Di ciò ne parla anche Livio, riportando il discorso di Catone pronunciato nel 195 a.C.:

*maiores nostri nullam, ne privatam quidem rem agere feminas sine tutore auctore voluerunt, in manu esse parentium, fratrum, virorum.*²⁷

[i nostri antenati non vollero che le donne trattassero alcun affare, nemmeno privato, senza un tutore che facesse da garante e vollero che rimanessero in potere dei padri, dei fratelli, dei mariti.]

Esse, difatti, secondo i principi dello *ius civile*, non possedevano la capacità d'agire, e quindi il potere di compiere atti giuridici che richiedevano la capacità d'intendere e volere²⁸, per via della loro leggerezza d'animo (*levitas animi*), così come teorizzato in origine da Cicerone²⁹ «*Gli antenati vollero che le donne stessero nel controllo dei tutori per la debolezza di ogni idea*», ripreso da Gaio³⁰ «*Gli antichi vollero, infatti, che le donne, anche una volta raggiunta l'età adulta, fossero sottoposte a tutela per la leggerezza del loro animo*» e confermato anche da Papiniano³¹ «*in molti articoli della nostra legislazione la condizione femminile è inferiore a quella maschile*».

La *potestas tutoria* spettava inizialmente al parente più prossimo in linea maschile, il che lascia interdetti se si pensa che i tutori avrebbero potuto essere anche gli stessi figli maschi³²; nonostante ciò è pur vero che, verso la fine della repubblica, si accordò la possibilità alle donne di potersi scegliere

²⁷ LIVIO, *Ab urbe condita*, 34,2,11.

²⁸ E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno*, Milano, Universale Economica Feltrinelli, 2010, p. 183

²⁹ CICERONE, *In difesa di Murena*, 27.

³⁰ GAIO, *Istituzioni*, 1, 144.

³¹ *D.*, 1,5,9.

³² G. ZANON, *La capacità patrimoniale della donna – tra realtà e apparenza giuridica*, Padova, Cedam, 2013, p. 138.

autonomamente il tutore che più l'aggradava³³, e aveva il compito di affiancare la donna nel compimento degli atti considerati più importanti, nonché di concederle l'autorizzazione (*auctoritas*) a pena invalidità dell'atto³⁴.

1.3. Le prime lotte per l'emancipazione femminile

Il primo eclatante episodio di emancipazione femminile, inteso come sviamento di queste dall'ordinaria condizione alla quale sottostavano, lo narra Livio: nel 195 a.C. i tribuni della plebe, Marco Fundanio e Lucio Valerio, proposero l'abrogazione della cosiddetta Legge Oppia³⁵, voluta dal tribuno, Caio Oppio, sotto il consolato di Quinto Fabio e di Tiberio Sempronio nel 215 a.C., con la quale si imponeva alle donne di non indossare più di mezza oncia d'oro, vestiti sgargianti o di circolare in carrozze a pariglie, se non in occasione di pubbliche cerimonie religiose; la proposta abrogativa suscitò particolare entusiasmo tra le donne, come lo stesso Livio riporta:

*Matronae nulla nec auctoritate nec verecundia nec imperio virorum
contineri limine poterant.*³⁶

[Nessuna donna autorità poteva essere trattenuta in casa, né dal senso
di pudore, né dall'ordine dei mariti.]

e ancora:

³³ F. CENERINI, *La donna romana*, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 46.

³⁴ E. CANTARELLA, *Passato prossimo – Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano, Universale Economica Feltrinelli, 1996, p. 66.

³⁵ F. CENERINI, *La donna romana*, Bologna, 2002, Il Mulino, p. 47-48

³⁶ LIVIO, *Ab urbe condita*, 34,1,5.

*Iam et consules praetoresque et alios magistratus adire et rogare
audebant.*³⁷

[Già osavano avvicinare e pregare i consoli, i pretori e gli altri
magistrati.]

Entusiasmo che però non piacque a innumerevoli esponenti romani,
tra cui l'illustre Marcio Porcio Catone, che pronunciò un'orazione dai toni
aspramente misogini di cui vengono riportati i passi più meritevoli di nota:

*Nunc domi victa libertas nostra impotentia muliebri hic quoque in
foro obteritur et calcatur, et quia singulas sustinere non potuimus universas
horremus.*³⁸

[ora, la nostra libertà vinta in casa all'intemperanza delle donne,
anche qui nel foro è messa sotto i piedi e calpestata; e non essendo riusciti a
resistere singolarmente alle nostre donne, dobbiamo temerle tutte insieme.]

Da tali versi emerge un profondo sdegno, verso quelle donne che
affollavano la piazza, così tanto da impedirgli addirittura di raggiungere il
foro, e che rivolgevano parola a uomini sconosciuti, senza alcun rispetto
del pudore a cui elle stesse, per natura, dovevano ottemperare, e la paura
che quest'orda incontenibile potesse davvero sovvertire l'ordine giuridico
alla quale la cultura romana era ancorata:

*Extemplo simul pares esse coeperint, superiores erunt.*³⁹

[Subito, appena cominceranno ad essere vostre pari, saranno a voi
superiori.]

³⁷ LIVIO, *Ab urbe condita*, 34,1,7.

³⁸ LIVIO, *Ab urbe condita*, 34,2,1.

³⁹ LIVIO, *Ab urbe condita*, 34,3,2.

È bene però sottolineare che l'intenzione, in particolar modo del tribuno della plebe Lucio Valerio, non era di certo quella di favorire un avvicinamento tra condizione femminile e maschile, che di per sé era in ogni caso vista come un'impresa utopica e irragionevole, ma deve esser percepito come un modo attraverso la quale tenere ancora più sotto la propria autorità le donne; concedendo loro lusso e sfarzo si sarebbero evitate rivolte e disobbedienze verso il volere maschile⁴⁰, come egli stesso afferma in propria difesa verso chi, come Catone, lo contestava:

*Non magistratus nec sacerdotia nec triumphus nec insignia nec dona aut spolia bellica iis contingere possunt: munditiae et ornatus et cultus, haec feminarum insignia sunt, his gaudent et gloriantur, hunc mundum muliebrem appellarunt maiores nostri.*⁴¹

[Non magistrature né sacerdozi né trionfi né insegne militari né premi o bottino di guerra possono loro toccare: la raffinatezza, i monili, gli ornamenti, queste sono le insegne delle donne, di queste godono e si vantano, questa i nostri antenati chiamarono eleganza femminile.]

L'impresa ebbe difatti esito positivo, con l'abrogazione ufficiale della *Lex Oppia*, che per la prima volta pose in evidenza la volontà femminile, di quelle donne definite da Varrone come “*axitiosae*” (ovvero “quelle che agiscono insieme”)⁴², di ribellione verso i dettami tradizionali romani. Fu, d'altronde, il primo episodio di attivismo femminile, che sbarrò la strada ad altre future rivendicazioni come quella del 42 a.C., di cui si parlerà in seguito.

⁴⁰ E. CANTARELLA, *Passato prossimo – Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano, Universale Economica Feltrinelli, 1996, p. 85.

⁴¹ LIVIO, *Ab urbe condita*, 34,7,8-9.

⁴² E. CANTARELLA, *Passato prossimo – Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano, Universale Economica Feltrinelli, 1996, p. 86.

Sempre Livio fornisce un ulteriore esempio di ciò che gli esperti, a partire dagli anni settanta, tendono ad evidenziare come una vera e propria rivoluzione femminista; questa, a differenza di quella appena citata, è caratterizzata da un prototipo decisamente più violento e audace di rivendicazione. Nel 331 a.C. venne celebrato il più grande processo per avvelenamento (*veneficium*), che vide coinvolto un gran numero di donne⁴³. Come lo descrive Livio il 331 a.C. fu un *foedus annus* (anno terribile), per via di una terribile pestilenza che portò la morte di numerose vittime illustri; fu però un'ancella dell'edile curule Quinto Fabio Massimo a rivelare, in cambio di protezione, che si trattava in realtà di «*criminose pratiche femminili, e che i veleni erano opera di alcune matrone*»⁴⁴, proponendo ai senatori di seguirla in modo tale da cogliere queste in flagrante: vennero, effettivamente, trovate a cuocere filtri e intrugli e due di loro, Cornelia e Sergia, tentarono di giustificarsi affermando si trattassero solo di farmaci benefici (*medicamenta salubria*); all'invito dei senatori di bere tali pozioni queste morirono, confermando a fatti le parole della serva. Seguì, quindi, l'imputazione di ben centosettanta matrone con condanna a morte.

*Prodigii ea res loco habita captisque magis mentibus quam
consceleratis similis uisa.*⁴⁵

[La cosa fu ritenuta un prodigio e venne considerata il prodotto di
menti folli più che criminali.]

⁴³ E. CANTARELLA, *Passato prossimo – Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano, Universale Economica Feltrinelli, 1996, p. 70-71.

⁴⁴ LIVIO, *Ab urbe condita*, 8, 18.

⁴⁵ LIVIO, *Ab urbe condita*, 8, 18.

Fu un episodio che scosse molto la mentalità conservatrice romana, e che fece emergere ulteriormente il timore maschile verso le prese di posizione femminili, non solo su larga scala come appena descritto, ma anche nella singola realtà familiare e quotidiana; è d'altronde spesso affermato dallo stesso Catone:

*Ullam adulteram non eandem esse veneficam dixit.*⁴⁶

[Non c'è adultera che non sia anche avvelenatrice].

Tale convinzione è da rimandare all'innata capacità femminile di riconoscere e utilizzare le erbe medicinali, già dai tempi greci, costruendo intorno ad esse un vero e proprio culto, che poteva essere utilizzato come beneficio, ad esempio per aiutare le donne in gravidanza, o come maleficio, non solo per uccidere ma, talvolta, anche per abortire⁴⁷; non è quindi strano che gli uomini temessero così tanto le donne attribuendo ad esse, sovente nel corso del tempo, la responsabilità di alcune pestilenze. Numerosi furono, difatti, i processi indirizzati a queste, e avente come oggetto in special modo avvelenamenti e reati sessuali, con lo scopo di sopprimere quanto più possibile la libertà che tentavano di procurarsi.⁴⁸

Come già affermato questo processo per avvelenamento è un nitido esempio di contraccolpo ad una rivoluzione femminista, concretizzata in chiave violenta, attraverso la quale le donne avrebbero potuto sovvertire, almeno inizialmente, un antico e diffuso ordine sociale di stampo maschilista.

⁴⁶ QUINTILIANO, *Institutio oratoria*, 5,11,39.

⁴⁷ E. CANTARELLA, *Passato prossimo – Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano, Universale Economica Feltrinelli, 1996, p. 73-74.

⁴⁸ F. CENERINI, *La donna romana*, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 57.

2. CAPITOLO II – La figura dell’oratore

2.1. Nascita e importanza dell’*ars oratoria* nella cultura greca e romana

L’oratoria (o retorica), fin dalla sua primordiale comparsa venne concepita come «l’arte del parlare in pubblico», divenendo strumento essenziale in numerose professioni, compresa quella forense;

I primi segni di retorica sono collocabili ai tempi dell’antica Grecia, più precisamente nei poemi di Omero, dai quali trasuda l’importanza che ebbe questa per la vittoria in alcune fondamentali battaglie. Sempre in Grecia, il primo personaggio ricordato per l’uso eccellente della parola è Pisistrato che ottenne, grazie a questa, la tirannia ad Atene; non a caso fu proprio Atene la città in cui “l’arte della persuasione” si diffuse, in particolar modo come strumento essenziale in un processo dove, visto il divieto di intercessione da parte di patrocinatori (avvocati), divenne fondamentale l’attività dei logografi (primo fra tutti Antifonte di Ramnunte), i quali componevano i discorsi che successivamente gli imputati avrebbero riportato in aula: un buon uso della parola era quindi essenziale per garantire una vittoria giuridica.

Nella cultura romana invece, secondo la tradizione, la retorica sarebbe stata importata attorno alla prima metà del V secolo a.C. in Sicilia, grazie alla conquista di Siracusa da parte di Gelone e Gerone, e la successiva instaurazione della loro tirannia: in particolar modo l’abilità comunicativa venne esaltata nei processi di rivendicazione delle proprietà da essi sequestrate, che si svolgevano all’aperto come una sorta di spettacolo¹, aspetto che caratterizzerà d’altronde l’oratoria sia greca che latina. Parallelamente non va dimenticato il fondamentale contributo di Corace e il

¹ U. VINCENTI, *Metodologia giuridica*, Padova, Cedam, 2008, p. 75-76.

suo allievo Tisia, anch'essi stanziati nell'isola siciliana, ai quali si riconduce il primo trattato di retorica a Siracusa, e le quali idee furono accolte successivamente anche da Gorgia da Lentini, considerato il primo diffusore dell'insegnamento oratorio, che permise a molti giovani aristocratici, dietro pagamento di un corrispettivo (*sofistica*), di apprendere l'*ars dicendi* (arte del dire) e le sue più sottili sfaccettature².

Se è facile comprendere come il campo di elezione della retorica sia il processo, si deve ad Aristotele la fondamentale teorizzazione dei generi dell'oratoria:

- a. *Deliberativa*: come riferisce Aristotele «*si usa quando si deve parlare davanti ad un'assemblea politica, quando cioè si deve consigliare i membri della comunità secondo il criterio dell'utile*», e si svolgevano in particolar modo dinanzi ad un'assemblea deliberante; spesso utilizzata da figure politiche nei congressi elettivi, con la quale il referente parlando in prima persona tentava di persuadere la pubblica opinione ad una votazione di favore, ma adoperata anche dalla stessa Ortensia, nel caso che verrà esplicito nel capitolo successivo.
- b. *Epidittica* (o *dimostrativa*): tipologia discorsiva sovente utilizzata in occasione di feste o cerimonie religiose, al cospetto di generali spettatori, e divenuta in seguito strumento indispensabile per la propagazione delle dottrine filosofiche.
- c. *Giudiziaria*: pronunce difensive ad opera di singoli cittadini, di fronte ad un tribunale dove, come già affermato, si limitavano a ripetere quanto scritto dai logografi, evitando termini propriamente legali.

² ENCICLOPEDIA UTET, alla voce « *Oratoria* » e alla voce « *Retorica* ».

A differenziare ancor più le tre tipologie non è solo lo scopo che esse perseguivano o i soggetti ai quali venivano rivolte, bensì anche il lasso temporale che queste prendevano in considerazione: nel dettaglio le prime rivolgevano lo sguardo ad un momento futuro (l'entrata in vigore di una legge o un'elezione ad una certa carica politica), le seconde ad un evento contemporaneo (l'elogio ad un defunto durante un rito funebre, o l'esaltazione di un personaggio illustre presente ad una cerimonia), infine le terze si riferivano ad una situazione passata (la difesa o l'accusa di un soggetto identificato come colpevole di aver commesso un determinato crimine). Nonostante ciò, va posto in evidenza che il loro fine persuasivo e comunicativo era tale da portare ad escludere da questa complessa branchia riflessioni prettamente scientifiche, adoperate per diffondere informazioni e sapienze tecniche, o commedie e tragedie, impiegate per coinvolgere un pubblico allo scopo di suscitare divertimento o, al contrario, sofferenza³.

Grazie all'influenza greca anche a Roma, il saper parlare in modo chiaro e persuasivo divenne un corollario fondamentale per la difesa personale, per infiammare gli animi dei soldati prima dell'entrata nel campo di battaglia, per placare spiriti di dissidenza, o per vincere elezioni politiche. Si deve ad Appio Claudio Cieco la prima opera oratoria trascritta, riguardante il discorso che tenne nel 280 a.C. per convincere il senato a non accettare la proposta di pace formulata dal Re Pirro, dopo la vittoria di Eraclea, anche se il celebre Cicerone cita nel *Brutus* Marco Cornelio Cetego (console nel 204 a.C.) come primo *orator*, udito da Ennio che lo descrisse portatore «dalla bocca di soave loquela» (*suaviloquenti*) e

³ G. ZANON, *Un bel discorso è anche un buon discorso. I suggerimenti della retorica classica*, estratto dal volume “*Etica, deontologia e tecnica dell’avvocato*” a cura di G. BERGONZINI, L. LOCATELLI, G. TIEGHI, Milano, Giuffrè, 2023, p. 44-45.

«squisito fiore del popolo» (*flos delibatus populi*⁴) per le sue notevoli abilità comunicative e l'ingegnosa eloquenza:

*Quem vero exstet et de quo sit memoriae proditium eloquentem fuisse et ita esse habitum, primus est M. Cornelius Cethegus, cuius eloquentiae est auctor et idoneus quidem mea sententia Q. Ennius.*⁵

[Ma il primo per il quale esiste una documentata tradizione che fu davvero eloquente, e tale venne riconosciuto, è Marco Cornelio Cetego, della cui eloquenza è testimone – e attendibile a mio parere – Quinto Ennio.]

Vero punto di svolta nell'oratoria latina lo dà tuttavia Marco Porcio Catone (234 – 149 a.C.), ampiamente lodato da Cicerone come una tra le più auliche figure della letteratura latina, pur definendo le sue orazioni «un po' rozze» (*horridulae*):

*Oratorem enim hoc loco quaerimus: quis illo gravior in laudando, acerbior in vituperando, in sententiis argutior, in docendo edisserendoque subtilior?*⁶

[Qui ci interessa l'oratore: chi è più maestoso di lui nell'elogiare, più aspro nel biasimare, più acuto nel formulare i pensieri, più preciso nell'esposizione e nell'argomentazione?]

Secondo l'autore del *Brutus*, Catone innova l'oratoria ad *ars* per la prima volta nella storia della letteratura romana; prediligeva di gran lunga le *orationes deliberativae* e quelle *iudiciales*, di cui si stima un ammontare di circa centocinquanta discorsi, pervenuti ai giorni nostri in pochi

⁴ Entrambe le citazioni ricavabili nel *Brutus* di CICERONE, 58.

⁵ CICERONE, *Brutus*, 57.

⁶ CICERONE, *Brutus*, 65.

frammenti, ma segni concreti di un'evoluzione di quell'arte che da prevalentemente orale assumeva forma scritta, assicurando un'ancora più ampia diffusione di essa⁷. A Catone si riconduce il primo periodo dell'oratoria romana, che ha visto partecipi autori come Publio Cornelio Scipione Africano Maggiore, Gaio Sempronio Gracco, Gaio Tizio e Lucio Emilio Paolo Macedonico, che non respinsero l'influsso della cultura greca. Seguendo un progresso temporale, il secondo periodo oratorio conobbe come protagonisti i fratelli Tiberio e Gaio Cracco; preminentemente Cicerone volse l'attenzione al più piccolo dei due, Gaio, definendolo «elevato nell'eloquio, profondo nel pensiero, grave nel complesso» (*grandis verbis, sapiens sententiis, genere toto gravis*)⁸, e autore di alcune importanti riforme in ambito giudiziario che contribuirono a riformare il sistema penale romano.

La terza età oratoria vede contrapposti due notevoli autori: Lucio Licinio Crasso (140 – 90 a.C.) e Marco Antonio (142 – 87 a.C.), entrambi incarnazione dell'ideale del perfetto oratore secondo la mentalità Ciceroniana, anche se profondamente diversi: Antonio seguiva la linea di pensiero di Catone e Caio Gracco e lo si descrisse come:

*Forte, vehemes, commotum in agendo, praemunitum et ex omni parte
causae saeptum, acre, acutum, enucleatum, in una quaque re commorans,
honest cedens, acriter insequens, terrens supplicans; summa orationis
varietate, nulla nostrarum aurium satietate.*⁹

[Forte, veemente, vigoroso nel porgere, premunito e ben difeso su qualsiasi punto della causa, penetrante, acuto preciso; si sofferma su ogni punto sa ritirarsi con onore, incalzare con insistenza, spaventare e supplicare, in

⁷ A. CAVARZERE, *Oratoria a Roma – storia di un genere pragmatico*, Roma, Carocci, 2000, p. 41-43.

⁸ ENCICLOPEDIA UTET, alla voce « Oratoria ».

⁹ CICERONE, *De oratore*, 3,32.

un'estrema varietà di accenti, senza mai far provare sazietà alle nostre orecchie];

mentre il secondo sviluppò un genere comunicativo più vivace e moderno:

*Erat summa gravitas, erat cum gravitate iunctus facetiarum et urbanitatis oratorius, non scurrilis lepos, Latine loquendi accurata et sine molestia diligens elegantia, in disserendo mira explicatio.*¹⁰

[Vi era in lui la più grande dignità, e, congiunto con la dignità, un tono garbato di umorismo faceto, da vero oratore, non da buffone, un'elegante purezza di linguaggio, accurata e attenta, ma senza pedanteria, un'ammirevole chiarezza nel ragionare.]

Accanto a loro spiccano figure come Lucio Filippo Marcio, Gaio Giulio Cesare Strabone e Gaio Aurelio Cotta.

Il quarto e ultimo periodo, propone come suoi massimi esponenti Quinto Ortensio Ortalo, padre di Ortensia e la cui figura verrà approfondita successivamente, e Cicerone (106 – 43 a.C.), su cui è lecito soffermarsi: nacque ad Arpino, piccolo paese laziale che, a differenza di Roma, curava molto più assiduamente le tradizioni e i valori passati, portando lo stesso Cicerone a sviluppare una certa avversione verso l'innovazione moderna, sia letteraria che istituzionale, che riporterà nei suoi scritti con modesta insistenza. Venne formato da maestri come Lucio Licinio Crasso e Marco Antonio avviandosi, a soli sedici anni, allo studio del diritto e di conseguenza alla conoscenza dell'arte oratoria, confrontandosi con colui che passerà alla storia come uno dei più grandi oratori, Ortensio Ortalo, e stringendo con esso una forte amicizia, che influì particolarmente anche sul

¹⁰ CICERONE, *Brutus*, 143.

suo stile letterario, poiché spesso cercò di imitare quest'ultimo e la sua arguzia; a venticinque anni per la prima volta tenne un discorso (*Pro Quinctio*) sotto le vesti d'avvocato, per difendere Publio Quinzio, ma il vero successo lo ottenne l'anno successivo quando difese Sesto Roscio di Ameria (*Pro Q. Roscio comoedo*) dall'accusa di omicidio, prediligendo in questo caso un linguaggio più concreto e oggettivo, strettamente connesso ad argomentazioni di stampo giuridico. Qualche anno più tardi fece il suo ingresso nel mondo politico, assumendo dapprima il ruolo di edile curule, successivamente quello di pretore e infine quello di console; oltre a ottenere rispetto per il ruolo di politico ed oratore, non va scordato che fu anche un eccellente scrittore: delle sue orazioni ad oggi ne son pervenute intere circa cinquantotto, delle sue opere retoriche invece si ricordano il *De Oratore*, considerato il suo più grande capolavoro, nel quale in particolar modo traccia il profilo del buon oratore, ad esso si affianca il *Brutus*, una sorta di dialogo tra lui, Marco Giunio Bruto ed Attico, attraverso il quale ripercorre la storia dell'*ars* retorica dalle sue origini fino al suo stesso esordio, senza dimenticare chiaramente le opere filosofiche, politiche, poetiche e letterarie¹¹.

Sempre a Cicerone si deve la delineazione circa le fasi antecedenti all'attività discorsiva, suddivise in:

- a. *Inventio*: fase di mera ricerca delle argomentazioni a sostegno della tesi che si vuole difendere.
- b. *Dispositio*: consiste nell'organizzare in maniera chiara e precisa le informazioni precedentemente ottenute.

¹¹ ENCICLOPEDIA UTET, alla voce « Cicerone ».

- c. *Elocutio*: corrispondente alla preparazione del discorso dal punto di vista stilistico, avendo premura di utilizzare un linguaggio arguto, preciso e coerente.
- d. *Memoria*: punta alla memorizzazione del testo stabilito.
- e. *Actio*: presuppone l'utilizzo di una mimica impattante, e talvolta esagerata, quasi teatrale.

Mentre, concernente la vera e propria orazione, le fasi caratterizzanti potevano essere individuate in:

- a. *Exordium*: momento iniziale, con lo scopo primario di attirare l'attenzione dell'uditorio.
- b. *Narratio*: consiste nell'esposizione dei fatti.
- c. *Argumentatio*: con l'esposizione degli elementi a favore della propria tesi, e quelli a sfavore di quella avversaria.
- d. *Peroratio*: fase conclusiva caratterizzata da grande emotività e da un linguaggio ricco di enfasi.

2.2. L'avvocatura: un lungo e intricato percorso di affermazione

L'etimologia del termine "avvocato" deriva dal latino "*advocato*", participio passato di "*advocatus*" ovvero "chiamare a sé", "chiamare in aiuto", e tale figura altro non era che appunto un difensore, il quale intercedeva in situazioni di particolare bisogno; a Roma antica, difatti, il ruolo di protettore era incarnato nella figura dell'oratore che, attraverso un uso eloquente e persuasivo della parola, aveva il compito di rappresentare il proprio assistito nonostante, è bene specificare, non possedesse una vasta sapienza della giurisprudenza, in termini di conoscenza di leggi e di una

loro interpretazione, risultando inidoneo a formulare delle vere e proprie consulenze legali.

Il primo episodio che avrebbe dato avvio all'«*advocatio*» sarebbe stato il processo ad una giovane fanciulla, Virginia. Di lei si innamorò il decemviro Appio Claudio, che per poterla “possedere” convinse un suo cliente, Marco Claudio, a dichiarare che ella fosse sua schiava, nonostante fosse già fidanzata con un certo Lucio Icilio. La faccenda venne portata in tribunale dove il processo, per ironia della sorte, fu presieduto dallo stesso Appio Claudio e che vide coinvolti nella difesa della ragazza il fidanzato, e lo zio Numitorio. La causa venne da quest'ultimi persa, ma il padre della giovane, per evitarle lo strazio di sottostare al crudele decemviro la uccise. Era solito quindi in origine che il ruolo difensivo spettasse a familiari, talvolta ad amici, che di per sé non potevano esercitare proficuamente l'avvocatura, essendo sprovvisti di nozioni e linguaggi adatti al contesto giuridico.¹²

In realtà i primi intercessori/aiutanti, e quindi i primi soggetti identificabili come “avvocati” in senso etimologico, furono i *pontifices*, il cui ruolo principale non era tanto quello di esercitare un'autorità divina, quanto piuttosto di fornire assistenza “legale” gratuita come servizio ai cittadini; ciò non deve stupire se si pensa che un *pontifex*, prima di assumere tale carica, raramente non aveva ricoperto in precedenza anche il ruolo di magistrato¹³, lo stesso Cicerone affermava difatti:

Quum multa divinitus, pontificies, a maioribus nostris inventa atque instituta sunt; tum nihil praeclarius, quam quod eosdem, et religionibus deorum immortalium, et summae reipublicae praeessw voluerunt: ut

¹² A. PIERANTONI, *Gli avvocati di Roma antica*, Bologna, Zanichelli, 1900, p. 20-21.

¹³ F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze, Sansoni, 1968, p. 20-22.

*amplissimi et clarissimi cives rem publicam bene gerendo, pontifices
religiones sapienter interpretando, rempublicam conservarent.*¹⁴

[O pontefici, molte sono le istituzioni che, per ispirazione divina, sono state trovate e stabilite dai nostri antenati, ma nessuna di loro è più illuminante di quella in cui essi vollero che gli uomini stessi fossero a capo sia del culto religioso agli Dei immortali sia dei supremi interessi della repubblica, affinché i cittadini più illustri e più autorevoli amministrando saggiamente lo Stato e il culto e interpretando con sapienza le cose divine, potessero assicurare il benessere della repubblica.]

Il monopolio pontificio della giurisprudenza fu ciò che d'altronde davvero caratterizzò l'età arcaica: essendo questa una scienza di grande autorevolezza, e soprattutto di grande potere, veniva tralasciata l'attività interpretativa delle leggi, e veniva rifiutata la concezione di insegnamento, poiché considerato poco dignitoso¹⁵ (*docere dignitatem non habet*¹⁶), facendo intendere che non servisse un'ampia conoscenza giuridica per poter accedere al mondo dell'avvocatura ma, al contrario, che la classe sociale ne sbarrasse le porte senza indugio. Tale attività trovava la sua massima realizzazione nel *responsum*, inteso come la risposta che il pontefice forniva ad un quesito che gli era stato posto; veniva recitato oralmente, e non forniva spiegazioni volte a giustificare una presa di posizione piuttosto che un'altra: il clima di segretezza non faceva altro che elevare ancor di più la figura ad un livello mistico, ed era volto ad evitare qualsiasi forma di opposizione o discussione.¹⁷

¹⁴ CICERONE, *De Domo*, 1,1.

¹⁵ F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze, Sansoni, 1968, p. 48.

¹⁶ CICERONE, *Orator*, 42,144.

¹⁷ U. VINCENTI, *Metodologia giuridica*, Padova, Cedam, 2008, p. 24.

Non molto tempo più tardi una serie di lunghi dissidi, concreta manifestazione degli incessanti dissapori tra plebei e patrizi, portarono al pensiero di creazione di un corpo di leggi comune, per frenare la pretesa di autorità patrizia: nell'anno 303 a.C., dopo l'individuazione di dieci cittadini (*decemviri*) dedicati a tal scopo, queste furono incise su dieci tavole di rame, aumentate di due l'anno successivo con l'elezione di nuovi *decemviri*, dando vita alle note "Leggi delle XII Tavole"¹⁸. Si trattò innegabilmente di una vittoria per la popolazione plebea, e di un primo leggero distacco dal *mos maiorum* tramandato oralmente, ma non si poté comunque parlare di questo come di un decreto decisivo per l'insorgenza della vera e propria figura dell'avvocato. È necessario, altresì, ricordare che anche se la creazione delle Tavole segnava un incredibile conquista, dall'altra parte il potere pontificio in materia giuridica risultava ancora prorompente; i *pontifex* ricoprivano comunque un ruolo fondamentale poiché il responso di questi prevaleva, nonostante tutto, sulla legge appena nata¹⁹. Ciò che davvero segnò un contraccolpo alla soffocante presenza pontificia, fu la crescente volontà nobiliare di infiltrarsi in tal ambito per acquisire notorietà e rispetto: si parla di un fenomeno tutt'altro che banale, poiché portò ad una lenta ma progressiva laicizzazione della giurisprudenza romana. Nel II secolo a.C. difatti si conoscono i nominativi di tre giuristi-pontefici: Publio Mucio Scevola, Publio Licinio Crasso Muciano e Quinto Mucio Scevola; ciò che davvero è degno di nota è il fatto che, alla morte di Quinto Mucio, non sono a noi pervenuti ulteriori nomi di pontefici che abbiano effettivamente amministrato affari di diritto privato, dato che evidentemente va a confermare quanto appena asserito, circa il dirottamento verso la laicità dei giuristi.

¹⁸ A. PIERANTONI, *Gli avvocati di Roma antica*, Bologna, Zanichelli, 1900, p. 18-19.

¹⁹ A. SCHIAVONE, *Ius: l'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, G. Einaudi, 2005, p. 91.

Ritornando alla figura vera e proprio dell'avvocato, ovvero all'oratore, non era raro che ricorresse all'aiuto di qualche giurista per colmare i vuoti conoscitivi relativi al diritto, privato o pubblico che fosse; inaccettabile era questa condizione per Quintiliano, ad esempio, che si interrogava sull'affidabilità di un oratore nel momento in cui non avrebbe potuto avvalersi di un giurista²⁰.

La scarsa preparazione giuridica nel V secolo d.C. venne messa da parte, a favore di una formazione più solida, requisito essenziale per esercitare il mestiere, e con questa venne inevitabilmente anche tralasciata la convinzione di futilità che gli oratori riconducevano all'insegnamento in sé. Dopo una formazione primaria e successivamente secondaria, i futuri avvocati si dedicavano allo studio della retorica, impartito dal *rhetor*, allo scopo di imparare l'arte della persuasione e le proprietà letterarie più elevate; la formazione di *iuris prudens* (da *iuris prudentia*) ovvero di uomini che studiano il diritto e si dedicano alla conoscenza delle leggi e della giurisprudenza in generale, avveniva attraverso delle specifiche scuole pubbliche di diritto (*stationes ius publice docentium aut respondentium*), fiorenti in particolar modo sotto Augusto (Ottaviano), spesso ubicate nei pressi di biblioteche per favorire la consultazione di manoscritti ed opere giuridiche. Come principale centro d'insegnamento viene ricordato l'istituto di Beyrouth, dalla fama pari solo a quello di Costantinopoli, sorto circa nel III secolo a.C. e imponente fonte per le scoperte odierne di volumi e scritti di diritto romano²¹.

Affianco all'*orator* era poi individuabile la figura del giureconsulto; questi ricoprivano un ruolo di consulenza di diritto privato, e solo raramente esercitavano l'attività di avvocato; definire la classe sociale di appartenenza

²⁰ QUINTILIANO, *Institutio oratoria*, 12,3,1,3.

²¹ H. I. MARROU, *Storia dell'educazione dell'antichità*, Roma, Edizioni Studium, 1978, II ed. italiana sulla VI francese, p. 381-383.

loro presenta alcune difficoltà, poiché alcuni facevano parte, come i pontefici, delle classi più benestanti, altri in epoca ciceroniana rifiutavano carriere politiche facilmente raggiungibili, per dedicarsi alle funzioni di giureconsulti, e sovente appartenevano al ceppo equestre, altri ancora invece provenivano addirittura da caste più inferiori, e prestavano le proprie conoscenze ovviamente in cambio di un compenso, a differenza di quelli appartenenti alla *nobilitas*²². Cicerone stesso offre un quadro di riferimento circa i compiti dei giureconsulti:

*Sin autem quaereretur quisnam iuris consultus vere nominaretur, eum dicerem, qui legum et consuetudinis eius, qua privati in civitate uterentur, et ad respondendum et ad cavendum peritus esset*²³.

[Se invece ci chiedessimo chi mai può essere qualificato a ragione come giureconsulto, indicherei una persona esperta delle leggi e delle tradizioni che sono alla base del diritto privato, una persona capace di fornire responsi, di condurre processi e di suggerire le corrette formule precauzionali.]

Ragion per cui è possibile inquadrarli come personaggi dalla vasta cultura giuridica, che si limitavano a svolgere funzioni prettamente tecniche che non implicavano, a differenza degli oratori, l'uso di un linguaggio dissuasivo ed eloquente; si pensa difatti potesse essere proprio la profonda differenza, sia istruttiva che professionale, a incrementare una sorta di astio tra le due categorie, (lo stesso Cicerone d'altronde si dichiarava sovente, e fieramente, al di fuori della casta dei giureconsulti)²⁴.

²² F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze, Sansoni, 1968, p. 81-84.

²³ CICERONE, *De oratore*, 1,212.

²⁴ F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze, Sansoni, 1968, p. 84-86.

2.3. L'oratore: tra ideale Ciceroniano e ricerca di prestigio

Si deve a Cicerone l'individuazione delle caratteristiche essenziali che un buon oratore doveva necessariamente possedere: la cultura era un elemento irrinunciabile, senza la quale l'oratoria si sarebbe conclusa in un discorso di banale e futile efficacia, nonostante la concezione stessa di tale arte possa portare a pensare che la conoscenza dovesse essere universale, e quindi toccare ogni più piccolo argomento, egli stesso afferma che richiedere un tale sforzo sia eccessivo, anche se innegabilmente utile. Lo stile di esposizione doveva essere ben programmato, dando il giusto peso alle parole e alla loro disposizione, tenendo in considerazione anche le emozioni e le passioni tipiche dell'essere umano, poiché lo scopo principale dell'oratoria era placare o, al contrario, fomentare gli animi. La conoscenza, inoltre, delle leggi, del diritto civile, della storia passata e di un'ottima mimica erano da ritenersi implicite all'esercizio di quest'attività, poiché «il discorso deve sbocciare e sgorgare abbondante dal sapere» (*etenim ex rerum cognitione efflorescat et redundet opotet oratio*²⁵).

È pur vero però che la concezione aulica che veniva riservata a questa figura, venne più volte messa in discussione da molteplici autori di satire e commedie, che li additavano come morbosamente falsi e sovente corrotti; ne è un esempio Gaio Lucilio, considerato l'inventore della satira, che era solito descrivere i personaggi che si agitavano nel foro, descrivendolo come un campo di battaglia tra astuzie e raggiri, criticando i giudici che assiduamente violavano il concetto proprio di giustizia per denaro, e gli oratori che con gesti imbarazzanti e lamenti continui tentavano di accaparrarsi la ragione²⁶. Lo stesso faceva un altro famoso commediografo

²⁵ CICERONE, *De oratore*, 1,20.

²⁶ A. PIERANTONI, *Gli avvocati di Roma antica*, Bologna, Zanichelli, 1900, p. 30.

romano, Terenzio, che nella sua opera *Formione*, ridicolizza l'ignoranza degli avvocati. Egli narra, di un padre di nome Demifone, che si rivolse a tre avvocati, *Hegio*, *Cratinus* e *Crito*, per chiedere l'annullamento del matrimonio che il figlio aveva contratto senza la sua diretta presenza; il primo cedette la parola al secondo che asserì di ritenere giusto l'annullamento, il terzo infine diede ragione al secondo. La commedia terminava con un botta e risposta tra Demifone e Hegio: l'avvocato chiese «hai ancora bisogno di noi?», e il padre ironizzò «mi siete stati di grande aiuto: sono molto più incerto di prima²⁷». Gli avvocati e giudici furono primari bersagli anche di Marco Tullio, Giovenale e Orazio, per citarne alcuni, a riprova del fatto che la fama non era sempre sinonimo di bravura, ma anche di malcostume.

Al di là delle visioni contrastanti rivolte a questi personaggi, bisogna pur ammettere che la loro intera esistenza si basava sulla continua ricerca di attenzione e prestigio, tant'è che spesso le orazioni, fossero esse deliberative, giudiziarie o epidittiche, attiravano spesso l'interesse del popolo, che accorreva numeroso a tali eventi, i quali principalmente si svolgevano in luoghi all'aperto in modo tale da consentire ad un ampio pubblico di potervi partecipare; Publio Cornelio Tacito, storico e oratore romano, riporta d'altronde:

Nam quo modo nobilis equos cursus et spatia probant, sic est aliquis oratorum campus, per quem nisi liberi et soluti ferantur, debilitatur ac frangitur eloquentia²⁸.

²⁷ TERENCE, *Formione*, 2,4.

²⁸ PUBLIO CORNELIO TACITO, *Dialogus de oratoribus*, 39; anche se è dubbia l'attribuzione ad esso dell'opera.

[Infatti come per i cavalli di razza è la corsa in spazi aperti a far prova della loro qualità, così l'oratore ha bisogno di un campo vasto, in cui spaziare libero e senza remore, per evitare che l'eloquenza si indebolisca e vada in frantumi.]

L'eccitazione era sempre molta prima di un discorso, e la folla così numerosa da spingere alcuni addirittura ad arrampicarsi su capitelli, o salire sulle case per poter assistere al meglio. Il vero protagonista era appunto l'oratore, per questo veniva richiesto ad esso un linguaggio dai toni emotivi e sensazionali, senza trascurare una mimica che doveva incantare il pubblico, per dar mostra delle proprie capacità oratorie, e ottenere la fama sperata:

*Oratori autem clamore plausuque opus est et velut quodam teatro*²⁹.

[L'oratore invece ha bisogno di clamore e plauso e di stare in una sorta di teatro.]

Niente veniva lasciato al caso, nemmeno l'abbigliamento: la toga era elemento irrinunciabile dell'oratore e, nel corso del tempo, subì svariate modifiche prettamente stilistiche, al solo scopo di accrescere l'eloquenza e attirare l'attenzione più di quanto già non facesse. Invero nei primi momenti questa era stretta, e venne allargata successivamente aggiungendo delle pieghe, mentre la lunghezza arrivava poco più sotto al ginocchio; anche le maniche avevano un loro preciso proposito: venivano raggruppate in alto, verso le spalle, e lasciate cadere durante il discorso per lasciar trasparire una sorta di agitazione dell'animo e trasporto dei sentimenti.

²⁹ PUBLIO CORNELIO TACITO, *Dialogus de oratoribus*, 39; anche se è dubbia l'attribuzione ad esso dell'opera.

Curavano maniacalmente l'apparire, si narra addirittura che Ortensio passasse ore davanti uno specchio ad esercitare la caduta della manica, e che un giorno abbia accusato un collega di ingiuria poiché, passandogli accanto, gli aveva rovinato l'abbigliamento³⁰.

Anche il tempo caratterizzava l'efficacia persuasiva di un'orazione, non si ha indicazione certa di quanto effettivamente questa durasse, ma si riportano alcuni stratagemmi dei più grandi maestri in tale arte: Cicerone, ad esempio, professava la necessità di brevità nei discorsi, Orazio consigliava di evitare il superfluo, mentre Lucano puntava alla parola che fosse più commovente possibile. Formalmente parlando le XII Tavole stabilivano che le orazioni avrebbero dovuto concludersi entro mezzogiorno, ma il metodo utilizzato per constatarne l'effettiva durata preponeva l'utilizzo di una *clepsidra* posta dinanzi l'avvocato, la quale conteggiava circa venticinque minuti: da qui nacque il modo di dire romano "aver parlato una, due, tre, e così via, clessidre" equivalente al nostro "aver parlato venti minuti, mezz'ora, un'ora"³¹.

Le orazioni rappresentavano l'apice del successo di un buon *orator*, e la fama che ricavavano spingevano essi a sviluppare una sempre crescente abilità comunicativa, che sopperiva in qualche modo la mancanza d'istruzione legislativa, che non li rendeva realmente congrui a ricoprire ruoli forensi o politici.

³⁰ AUGUSTO PIERANTONI, *Gli avvocati di Roma antica*, Bologna, 1900, p. 46.

³¹ AUGUSTO PIERANTONI, *Gli avvocati di Roma antica*, Bologna, 1900, p. 47-49.

3. CAPITOLO III – Il caso di Ortensia

3.1. Il quadro storico di riferimento

Al fine di comprendere al meglio quanto verrà esplicitato seguentemente, è bene evidenziare il contesto storico nella quale la vicenda si ambienta. A parlarne per primo è lo storico greco antico Appiano di Alessandria, nel libro IV della sua opera «*De bellis civilibus*» in italiano «Le guerre civili» che, nello specifico, si colloca nella fase centrale di quella che viene chiamata “terza guerra civile romana” svoltasi tra il 44 e il 31 a.C.; fu scatenata in seguito alla morte di Cesare, durante quelle che vengono ricordate come le “Idi di Marzo”, da parte di alcuni senatori (anche denominati “*cesaridi*”), e vide coinvolte due figure di notevole importanza, che fin da subito si contesero l’eredità politica del dittatore deceduto: da una parte il console Marco Antonio, luogotenente di Cesare in Gallia, e dall’altra Ottaviano, pronipote di Cesare ma adottato come figlio da questo nel 45 a.C., che venne sostenuto con prorompente energia anche da Cicerone, il quale avviò una vera e propria campagna denigratoria verso Antonio, attraverso orazioni, pervenute fino ai giorni nostri, con il nome di «Filippiche». L’astio ebbe inizio con il ritorno a Roma di Ottaviano che rivendicò l’eredità del deceduto zio, e con il rifiuto da parte di Antonio di consegnargliela; nonostante una paradossale iniziale tregua, lo scontro bellico ebbe inizio nel 44 a.C., e terminò con la prima sconfitta di Marco Antonio nel 43 a.C. a Modena.

Veniamo quindi al vero, e più preciso, contesto storico descritto da Appiano nel libro IV: ormai sconfitto, ad Antonio non rimase altra scelta se non quella di allearsi con Ottaviano e Lepido, dando vita a quello che passò alla storia come “secondo Triumvirato”. Prima azione posta in atto dai tre consoli fu l’istituzione di liste di proscrizione, sull’esempio di quelle di

Silla, nelle quali vennero elencati i nomi di coloro che dovevano essere messi a morte in quanto *cesaridi* o sostenitori di quest'ultimi, anche se lo stesso Livio afferma che nelle liste venivano inserite pure figure odiate dagli stessi consoli, infatti *«di tanto in tanto fecero aggiunte al catalogo, in alcuni casi per inimicizia, in altri semplicemente per rancore, o perché le loro vittime erano amiche dei loro nemici e nemiche dei loro amici³²»* oppure personaggi alquanto benestanti, per poterne confiscare il denaro poiché *«i triumviri erano a corto di soldi perché l'Europa era stremata da guerre ed esazioni³³»*, portando ad un ammontare totale di trecento senatori e duemila cavalieri proscritti.

Quel che è certo è che tali elenchi crearono, fin da subito, un inquietante clima di terrore: i primi proscritti furono Paolo, fratello del console Lepido, Lucio Cesare, zio di Antonio, Plozio e Quinto, rispettivamente fratello e suocero dei consoli eletti per l'anno successivo; ciò che è importante sottolineare però è che *«questi quattro furono posti in testa alla lista, non solo per la loro dignità ma per produrre terrore e disperazione, affinché nessuno dei proscritti potesse sperare di scappare³⁴»*. Questo non fu tutto: venne deciso di dichiarare proscritti anche coloro che proteggessero in qualunque modo i designati a morte, *«alcuni infatti temevano le loro mogli e i figli mal disposti non meno che gli assassini, mentre altri temevano i loro liberti e i loro schiavi; i creditori temevano i loro debitori e i vicini temevano i vicini che bravano le loro terre³⁵»*, si creò difatti uno scenario contrassegnato da tradimenti, anche in virtù delle ricompense che venivano offerte a chi denunciava figure contrarie al potere consolare, d'altronde *«essendo liberi dal pericolo e*

³² APPIANO DI ALESSANDRIA, *Le guerre civili*, 4,5.

³³ APPIANO DI ALESSANDRIA, *Le guerre civili*, 4,5.

³⁴ APPIANO DI ALESSANDRIA, *Le guerre civili*, 4,12.

³⁵ APPIANO DI ALESSANDRIA, *Le guerre civili*, 4,13.

desiderosi di guadagno, divennero segugi degli assassini per amore delle ricompense, mentre altri della folla comune saccheggiavano alcune case dei trucidati³⁶».

Tra i proscritti più illustri è bene ricordare lo stesso Cicerone, che nonostante avesse difeso ripetutamente Ottaviano durante lo scontro contro l'avversario Marco Antonio, venne giustiziato a Formia per immensa soddisfazione di quest'ultimo, come Plutarco narra: *«per ordine di Antonio, tagliarono la sua testa e le sue mani, con le quali aveva scritto le Filippiche. Cicerone stesso infatti intitolò Filippiche le orazioni contro Antonio e tuttora sono chiamate Filippiche³⁷».*

Chiaramente, come già accennato, questo sistema non fu posto in essere solo per un determinato senso di giustizia e vendetta, ma anche per un guadagno economico che i triumviri ambivano raggiungere con la confisca, e la vendita, dei patrimoni delle sfortunate vittime; obiettivo, quest'ultimo, che però non si realizzò come sperato: furono, d'altronde, pochi gli acquirenti dei beni confiscati, *«così avvenne che i triumviri, che avevano sperato di realizzare una somma sufficiente per i loro preparativi per la guerra, erano ancora mancanti di 200.000.000 di dracme³⁸»*, dettaglio non indifferente, poiché giustificherà l'azione che i tre consoli porranno in essere per recuperare tale denaro, attraverso l'imposizione di una tassa in capo ad alcune matrone, di cui però si parlerà più approfonditamente in seguito.

³⁶ APPIANO DI ALESSANDRIA, *Le guerre civili*, 4,14.

³⁷ PLUTARCO, *Vite parallele, Vita di Cicerone*, 48, 4-6.

³⁸ APPIANO DI ALESSANDRIA, *Le guerre civili*, 4,31.

3.2. Cenni biografici e l'importanza della figura paterna

Ben poche informazioni sono, ad oggi, pervenute riguardo la vita di Ortensia. Di essa sappiamo che nacque circa intorno all'80 a.C. da Quinto Ortensio Ortalo e Lutatia, e sposò con grande probabilità il cugino, Quinto Servilio Cepione, da cui ebbe una figlia; se di lei sono reperibili dati esigui, fatto salvo il discorso al triumvirato nel 42 a.C., lo stesso non si può dire di suo padre, figura centrale per quanto concerne l'insegnamento dell'oratoria e del greco che riservò alla figlia (nonostante si trattasse di un prototipo istruttivo indirizzato esclusivamente agli uomini)³⁹: nato nel 114 a.C. si dedicò fin da giovane all'attività oratoria, con la sua prima comparsa pubblica nel 95 a.C. all'età di diciannove anni⁴⁰, frequentando assiduamente il foro e riscuotendo innumerevoli successi per via della sua dialettica e dell'impareggiabile memoria⁴¹; si tratta, d'altronde, di uno dei più noti oratori in epoca romana, nonché celebre avversario e amico di Cicerone, che nel *Brutus* così lo elogia:

In primo luogo aveva una memoria eccezionale, quale credo di non aver riscontrato in nessun altro: al punto che quanto aveva elaborato dentro di sé, senza far ricorso allo scritto riusciva a ripeterlo con le stesse parole con le quali l'aveva concepito [...]

Tanto ardeva d'entusiasmo, che in nessuno ho visto un'applicazione più fervida. Infatti non lasciava passare giorno senza parlare nel foro o prepararsi fuori del foro; e molto spesso in uno stesso giorno faceva tutte e due le cose [...]

³⁹ C. VIALE, *Lidia e le altre – pari opportunità ieri e oggi: l'eredità di Lidia Poët*, Milano, Guerini Next, 2022, p. 113.

⁴⁰ A. CAVARZERE, *Oratoria a Roma – Storia di un genere pragmatico*, Roma, Carocci, 2000, p. 129.

⁴¹ ENCICLOPEDIA UTET, alla voce « *Ortensio Ortalo, Quinto.* »

Era elegante nello sfarzo dell'elocuzione, ben concatenato nella costruzione dei periodi, abbondava di risorse espressive; tutto questo l'aveva ottenuto grazie al suo eccezionale talento, ma anche alla grandissima intensità dell'esercizio. Abbracciava mentalmente la materia con impareggiabile memoria, la suddivideva con acume, e non trascurava praticamente nessuno degli argomenti che la causa potesse fornire a conferma o a confutazione. La voce era sonora e gradevole, nelle movenze e nei gesti c'era un'arte anche più studiata di quella che poteva bastare a un oratore⁴².

Lo stesso autore gli dedicò anche l'*Hortensius*, un dialogo andato perduto.

Conseguentemente questa dote innata nell'arte del parlare verrà trasmessa anche ad Ortensia, la quale verrà anch'essa celebrata, e temuta, come la degna erede del padre. Non a caso lo stesso Valerio Massimo all'impresa della donna dedica poche righe, concentrate in particolar modo sulle sue abilità discorsive, che egli ritiene essere un'eredità del padre, contrassegnandola quindi come una donna dalle capacità tipiche esclusivamente, fino a quel momento, del genere maschile⁴³:

*Revixit tum muliebri stirpe Q. Hortensius verbisque filiae aspiravit, cuius si virilis sexus posteris vim sequi voluissent, Hortensianae eloquentiae tanta hereditas una feminae actione abscissa non esset.*⁴⁴

[Parve allora rivivere nella figlia Quinto Ortensio ed ispirarne le parole: del quale se i posteris di sesso maschile avessero voluto imitare l'efficacia, la

⁴² CICERONE, *Brutus*, 301-302-303.

⁴³ E. CANTARELLA, *Passato prossimo – Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano, Universale Economica Feltrinelli, 1996, p. 96-97.

⁴⁴ V. MASSIMO, *Fatti e detti memorabili*, VIII, 3,3.

grande eredità di eloquenza di Ortensio non sarebbe finita con la sola orazione di una donna.]

3.3. Il discorso al triumvirato

3.3.1.1. Dissenso matronale e i temi presentati da Ortensia

Come già precedentemente affermato, il fatto è noto dal testo di Appiano di Alessandria, unico a fornire una descrizione dettagliata e completa di quanto effettivamente avvenuto nel 42 a.C.; per la mancanza di denaro, di cui i triumviri avevano prontamente bisogno per motivi bellici, venne emanato un editto che richiedeva a millequattrocento donne di valutare le proprie proprietà e fornire, in base a ciò, un contributo economico, punendo coloro che non avessero adempiuto, o avessero fornito valutazioni mendaci, e ricompensando qualsiasi informatore, libero o schiavo, che avesse aiutato a smascherare gli inganni. L'imposizione suscitò lo sdegno di gran parte delle matrone che si rivolsero, in prima istanza, alle figure femminili collegate ai triumviri: Appiano cita la sorella di Ottaviano e la madre di Antonio, che accolsero le suppliche, e Fulvia, moglie di Antonio, che al contrario le respinse; si fecero, quindi, strada verso il foro e chiesero ad Ortensia di rappresentarle in giudizio contro l'obbligo imposto, a loro dire, ingiustamente.

Della natura di questo tributo si sa ben poco, ma doveva trattarsi di una situazione di notevole importanza, poiché l'ultima imposizione prima di questa è collocata molto tempo addietro: nel 168 a.C.; fu proprio l'eccezionalità del tributo a generare malcontento tra le obbligate, dato che

Roma si ritrovava ormai già stremata, economicamente, dalle guerre civili precedenti.⁴⁵

L'arringa di Ortensia esordisce mettendo in evidenza, ancor di più, la formazione di una vera e propria voce femminile indipendente⁴⁶, contrassegnata già in passato (con la Legge Oppia, ad esempio) da una mobilitazione di massa (*ordo matronarum*) e dalla volontà di sottolineare l'esigenza di una tutela più proficua verso le donne:

«Come si conviene alle donne del nostro rango nel rivolgervi una petizione, abbiamo fatto ricorso alle donne delle vostre famiglie; ma essendo state trattate come non si addice a noi da parte di Fulvia, siamo state da lei costrette a ricorrere al foro.»⁴⁷

Continua con una riflessione di carattere socioeconomico:

«Ci avete già private dei nostri padri, dei nostri figli, dei nostri mariti e dei nostri fratelli, che avete accusati di avervi fatto torto; se ci togliete anche la nostra proprietà, ci riducete a una condizione sconveniente per la nostra nascita, i nostri modi, il nostro sesso.»⁴⁸

La donna allude, in primo luogo, alla perdita di un gran numero di uomini di famiglia, per via delle proscrizioni attuate dai triumviri, confermando implicitamente, come precedentemente messo in luce, che non si trattava solo di strategia vendicativa ma di un sistema basato anche sulla confisca delle proprietà dei proscritti per meri scopi economici⁴⁹; ciò che è davvero rilevante però sottolineare, è come Ortensia parifichi, tramite le sue parole, la funzione del patrimonio femminile a quella del patrimonio maschile:

⁴⁵ L. PEPPE, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Roma, Giuffrè, 1984, p. 19-20.

⁴⁶ L. PEPPE, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Roma, Giuffrè, 1984, p. 26.

⁴⁷ APPIANO DI ALESSANDRIA, *Le guerre civili*, 4,32.

⁴⁸ APPIANO DI ALESSANDRIA, *Le guerre civili*, 4,32.

⁴⁹ L. PEPPE, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Roma, Giuffrè, 1984, p. 28.

mette in evidenza l'esigenza delle donne di dover gestire le proprie risorse per garantire non solo un'elevata condizione di vita, ma anche il mantenimento di un determinato ceto sociale, in questo caso chiaramente aristocratico.⁵⁰

Termina, infine, con l'esposizione delle motivazioni alla base del rifiuto delle matrone di adempiere al nuovo editto:

«Se vi abbiamo fatto del male, come dite dei nostri mariti, proscriveteci come loro. Ma se noi donne non abbiamo votato nessuno di voi nemici pubblici, non abbiamo demolito le vostre case, distrutto il vostro esercito, né condotto un altro contro di voi, se no vi abbiamo impedito di ottenere uffici e onori, perché condividiamo la pena quando non abbiamo condiviso la colpa?

Perché dovremmo pagare le tasse quando non abbiamo parte negli onori, nei comandi, nell'arte del governare, per cui contendete gli uni contro gli altri con risultati così dannosi? “Perché è un tempo di guerra”, dite? Quando non ci sono state guerre, e quando mai sono state imposte tasse alle donne, che sono esentate dal loro sesso e hanno dato contribuzioni quando si correva il pericolo di perdere tutto l'impero e la stessa città [...]. Quale allarme c'è ora per l'impero o per il paese? Venga la guerra con i Galli o con i Parti, e non saremo inferiori alle nostra madri nello zelo per la comune sicurezza; ma alle guerre civili non possiamo mai contribuire, né assistervi l'uno contro l'altro!⁵¹ [...]».

Le donne, come afferma Ortensia stessa, non furono sempre contrarie all'imposizione fiscale a scopi bellici, al contrario furono soventi le

⁵⁰ L. PEPPE, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Roma, Giuffè, 1984, p. 31-41.

⁵¹ APPIANO DI ALESSANDRIA, *Le guerre civili*, 4,32-33.

contribuzioni su base volontaria da queste operate, di cui in seguito vengono riportati gli estremi⁵²:

- a. Nel 395 a.C. le matrone donarono tutti i loro gioielli per ottemperare ad un voto ad Apollo. Gesto apprezzato dal Senato, a tal punto da consentire a quest'ultime la possibilità di recarsi alle cerimonie culturali e ai giochi pubblici su carrozze a quattro ruote⁵³.
- b. Nel 390 a.C. le stesse consegnano oro per finanziare la difesa contro l'invasione dei galli; anche in questo caso vennero glorificate, permettendo che fosse loro garantito, in parità con gli uomini, un elogio funebre solenne dopo la morte⁵⁴.
- c. Nel 214 a.C. vennero consegnate all'erario le sostanze dei pupilli e, successivamente, quelle delle vedove⁵⁵.
- d. Nel 210 a.C. si parla indirettamente di contribuzione femminile.⁵⁶
- e. Nel 207 a.C. alcune matrone vennero connesse ad un maleficio e convocate al Campidoglio; queste individuarono tra loro venticinque rappresentanti, obbligate a versare un'obbligazione ricavata dalle loro doti.⁵⁷

Le obiezioni emerse contro questa situazione controversa trovano base nella preoccupazione che le donne potessero subire l'espropriazione dei loro patrimoni, al pari degli uomini che erano stati proscritti senza però, al contrario di questi, aver mai messo in pericolo lo Stato od ostacolato il potere dei triumviri. Punto cruciale dell'arringa è, tuttavia, il principio che

⁵² L. PEPPE, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Roma, Giuffrè, 1984, p. 48-49.

⁵³ LIVIO, *Ab urbe condita*, 5,25,8-9.

⁵⁴ LIVIO, *Ab urbe condita*, 5,50,7.

⁵⁵ LIVIO, *Ab urbe condita*, 24,18,13-14.

⁵⁶ LIVIO, *Ab urbe condita*, 25,36,5-11.

⁵⁷ LIVIO, *Ab urbe condita*, 27,37,8-9.

ispirò prima Ortensia e, molti anni più tardi, anche le colonie inglesi in America che, difatti, resero celebre tale motto: *no taxation without representation*. Lo scopo era, ovviamente, diverso: i coloni chiedevano di essere rappresentati mentre, come già descritto, la donna chiese di essere esentate dalle tasse; medesima era, però, l'idea professata: non poteva esserci una tassazione senza avere il diritto alla partecipazione nella vita politica⁵⁸. Ortensia diede un punto di svolta all'immagine femminile romana, contrapponendosi per la prima volta a dettami che erano perdurati per decenni, con la convinzione di essere inamovibili, rappresentando un cambio di rotta senza eguali: fu infatti la prima donna a rappresentare un'intera collettività femminile, senza alcun appoggio maschile; la sua determinazione mise in bilico un costrutto sociale ben radicato nella tradizione romana, così profondamente da far temere una vera e propria presa di potere da parte delle donne.

3.3.1.2. Le conseguenze: tra conquista e repressione

Effettivamente la rivolta femminile e le parole di Ortensia portarono ad un risultato clamoroso: i triumviri rinviarono ad esame la questione, e il giorno successivo venne ridotto il numero delle donne colpite dall'obbligo originario, passando da millequattrocento a quattrocento; non è tutto, venne rivolta la medesima richiesta di contribuzione anche agli uomini che possedessero più di 100.000 dracme, lasciando intendere inevitabilmente

⁵⁸ E. CANTARELLA, *Passato prossimo – Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano, Universale Economica Feltrinelli, 1996, p. 96.

che, il criterio utilizzato per individuare le quattrocento donne ancora vincolate, fosse il possesso della medesima somma di denaro.⁵⁹

Il responso finale non passò inosservato come riferisce Appiano: «*Mentre Ortensia così parlava, i triumviri erano irritati perché le donne osavano tenere una riunione pubblica quando gli uomini tacevano*».⁶⁰ Fu l'unica ad essere davvero lodata da Valerio Massimo: «*discusse lei con coraggio e felicemente la causa presso i triumviri*⁶¹», al contrario di Mesia Sentinate e Caia Afrania (o Carfania), citate e criticate poco prima di Ortensia dallo stesso autore; anche Quintiliano, più di un secolo dopo, su di lei scrisse: «*E l'orazione della figlia di Quinto Ortensio, presso i triumviri, è letta non solo per fare onore al suo sesso*⁶²».

Non mancarono, nonostante le lodi, le reazioni indignate della maggioranza della popolazione di Roma, che condannò aspramente la libertà che, non solo Ortensia, ma anche Mesia Sentinate e Caia Afrania, avevano osato proclamare, ripudiando il *mos maiorum*, e di conseguenza il costume che si addice ad ogni donna. Non esisteva, in realtà, alcuna norma specifica che vietasse alle donne di esercitare la professione di avvocato (*postulare pro aliis*), poiché era dato per scontato il rispetto delle antiche e convenevoli tradizioni, e si sopperì a tale mancanza attraverso un editto, descritto da Ulpiano, con la quale venne sancito il divieto perpetuo di accesso all'avvocatura per le donne:

Sexum: dum feminas prohibet pro aliis postulare. et ratio quidem prohibendi, ne contra pudicitiam sexui congruentem alienis causis se

⁵⁹ L. PEPPE, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Roma, Giuffrè, 1984, p. 25-26.

⁶⁰ APPIANO DI ALESSANDRIA, *Le guerre civili*, 4,34.

⁶¹ V. MASSIMO, *Fatti e detti memorabili*, VIII, 3,3.

⁶² QUINTILIANO, *Institutio oratoria*, 1,1,6.

*immisceant, ne virilibus officiis fungantur mulieres: origo vero
introducenda est a Carfania improbissima femina, quae invereconde
postulans et magistratum inquietans causam dedit edicto.*⁶³

[Relativamente al sesso, in quanto proibisce alle donne di postulare un giudizio nell'interesse di altri. E la ragione del divieto è che le donne non si intromettano nelle liti altrui in contrasto con la pudicizia propria del sesso e non esercitino funzioni maschili. Invero, l'origine del divieto è stata data da Carfania, donna impudentissima, la quale, postulando un giudizio in modo sfacciato ed infastidendo il magistrato, ha dato occasione all'editto.]

Editto che assicurò lo scopo per molti secoli successivi, poiché Ortensia fu l'ultima donna in epoca romana a poter esercitare la professione; questa disposizione, tra l'altro, venne prontamente utilizzata dal Procuratore della Corte d'Appello contro Lidia Poët e la sua iscrizione all'albo, di cui approfondiremo in seguito.

⁶³ D., 3,1,1,5.

4. CAPITOLO IV - Altre figure femminili degne di nota

4.1. Mesia Sentinate e Caia Afrania

Ortensia non fu la prima, né l'unica, donna a sfidare il foro con la propria presenza e desiderio di giustizia: altre due figure femminili vengono infatti citate insieme a lei da Valerio Massimo, parliamo di Mesia Sentinate e Caia Afrania.

Mesia è la prima citata, seppur brevemente, da Valerio; ella difese se stessa da un'accusa, quasi sicuramente, di stampo criminale. A questa conclusione si arriva sottolineando che, lo stesso autore, si rivolge a lei denominandola *rea* (*Maesia Sentinas rea causam suam*¹), che inevitabilmente riconduce ad una figura sotto processo criminale; a questo si aggiunge il fatto che, come riportato, fu sentenziata da un collegio giudicante presieduto dal pretore Lucio Tizio, e che fu assolta con verdetto quasi unanime: è ragionevole sostenere, dunque, che Mesia si difese di fronte ad una *quæstio*, una commissione specializzata nella repressione di attività criminali. Nonostante Valerio Massimo non fornisca informazioni biografiche specifiche su Mesia Sentinate, è possibile ipotizzare che avesse un livello di istruzione medio-alta, caratterizzata in particolar modo dall'uso eccezionale della retorica, che le permise di raggiungere l'assoluzione davanti ad un collegio interamente maschile.² L'autore la descrive come coraggiosa, non criticandola troppo duramente poiché il suo difendersi è, molto probabilmente, da imputarsi non ad una presa di potere o rivendicazione femminile, ma piuttosto alla mancanza di figure maschili che potessero far le sue veci, si presume perché impegnati in una rivolta

¹ V. MASSIMO, *Fatti e detti memorabili*, VIII, 3,1.

² E. CANTARELLA, *Passato prossimo – Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano, Universale Economica Feltrinelli, 1996, p. 93-94.

scoppiata in Umbria intorno al 90 a.C.³, ma non manca comunque di additarla sprezzantemente come “virile”, denominandola “Androgine” (ovvero caratterizzato, sia dal punto di vista fisico che comportamentale, da aspetti propri di entrambi i sessi⁴):

*Quam, quia sub specie feminae virilem animum gerebat, Androgynen appellabant*⁵.

[Costei, poiché nascondeva sotto l’aspetto di donna un animo virile, ebbe il soprannome di Androgine.]

Di gran lunga più criticata da Valerio è stata certamente Caia Afrania (o Carfania), moglie del senatore Licinio Buccone, verso la quale l’autore è tremendamente brutale. A differenza dell’appena citata Mesia Sentinate, Afrania non si presentava al foro per difendere sé stessa da accuse ingiuste e perché sprovvista di figure maschili di supporto, ma al contrario utilizzava ogni qualsivoglia pretesto per invadere quel luogo di giustizia, con fare provocatorio e imprudente, come Valerio riporta:

[...] *ad lites contrahendas pro se semper apud praetorem verba fecit, non quod advocatis deficiebatur, sed quod inpudentia abundabat.*⁶

[naturalmente incline alle liti, si difese sempre da sé davanti al pretore, non perché le mancassero gli avvocati, ma perché era l’impudenza fatta persona.]

A tal punto si spingeva la sua impertinenza e la sua mancata capacità di tacere, che si è pensato che il nome del marito, Licinio Buccone, fosse un

³ C. VIALE, *Lidia e le altre – pari opportunità ieri e oggi: l’eredità di Lidia Poët*, Milano, Guerini Next, 2022, p. 112.

⁴ VOCABOLARIO TRECCANI alla voce «Androgino».

⁵ V. MASSIMO, *Fatti e detti memorabili*, VIII, 3,1.

⁶ V. MASSIMO, *Fatti e detti memorabili*, VIII, 3,2.

soprannome affidatogli in relazione proprio al carattere discutibile della moglie, poiché «Bucco» è sinonimo di «chiacchierone, sciocco»⁷; non fu, tra l'altro, l'unico nomignolo collegabile a ella, poiché ogni donna di cattivi costumi, come asserisce Valerio, si sarebbe vista rivolgere l'appellativo di «Caia Afrania», volto a sminuire e umiliare coloro che cercavano di sovvertire il modello ideale femminile, ripudiando l'eleganza e la compostezza che l'epoca e l'ambiente storico richiedevano con pressante insistenza. Il più vero e profondo disdegno dell'autore, però, affiora nelle sue ultime righe del paragrafo dedicato alla donna in questione, dove l'orrore e il disgusto emergono con potenza dirompente, lasciando interdetti i lettori:

*Prorogavit autem spiritum suum ad C. Caesarem iterum P. Servilium
consules: tale enim monstrum magis quo tempore extinctum quam quo sit
ortum memoriae tradendum est.*⁸

[Costei visse fino al secondo consolato di Caio Cesare e primo di Publio Servilio⁹: ché di un simile mostro bisogna far sapere ai posteri più quando scomparve che quando nacque.]

Non è necessaria un'interpretazione approfondita di questi versi: già il fatto che si possa collocare temporalmente la sua morte, ma non la sua nascita, è sintomo di una figura che deve essere dimenticata, o meglio dev'essere ricordata come prototipo di ciò che una donna *non* doveva essere: esuberante, senza alcun contegno morale, asfissiante e provocatrice; particolare attenzione deve essere altresì rivolta all'appellativo “*monstrum*” che Valerio assegna alla donna. Oggetto di notevoli studi da parte dei

⁷ E. CANTARELLA, *Passato prossimo – Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano, Universale Economica Feltrinelli, 1996, p. 94.

⁸ V. MASSIMO, *Fatti e detti memorabili*, VIII, 3,2.

⁹ La morte di Afrania è dunque collocabile intorno al 49 a.C.

giuristi, si arrivò ad affermare che la denominazione facesse parte di uno spettro di ancora più ampio significato della traduzione letterale in “mostro”, ricomprendendo la fase di nascita di un singolo soggetto: è infatti stato studiato che il momento in cui un essere umano si riteneva nato era quello in cui il feto si staccava integralmente dal ventre materno (*partus editus*), con la sola eccezione del neonato definito “*monstrum vel prodigium*”, ovvero così deforme da non essere minimamente paragonabile ad un umano, bensì ad un animale, in tal caso non era considerato nato. È a questo che viene paragonata Afrania, indegna di essere non solo inquadrata come donna, ma addirittura come umana: le sue urla, come cita Valerio Massimo, sono assimilabili a quelli di un animale, di un mostro.¹⁰

Non c'è da stupirsi per le considerazioni appena messe in luce: lo storico dava voce alla maggioranza, se non alla totalità, delle figure maschili presenti all'epoca, totalmente restii al mutamento dei ruoli di genere a cui erano così radicalmente ancorati; Mesia Sentinate, Caia Afrania e Ortensia incarnano e personificano la prima rivoluzione femminile, volta al declino di un intero ordine sociale e giuridico che aveva permeato l'umanità fino ad allora, ponendo le fondamenta per un'ancor più imponente e significativa battaglia che personaggi, come la celebre Lidia Poët, porteranno avanti.

¹⁰ E. CANTARELLA, *Passato prossimo – Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano, Universale Economica Feltrinelli, 1996, p. 95.

4.2. Da Giustina Rocca a Lidia Poët: il riconoscimento delle donne avvocato

Dopo Ortensia non si ha traccia di attività femminile nel mondo dell'avvocatura fino a Giustina Rocca, donna del Cinquecento nota ai posteri come la prima donna avvocato del mondo e che ispirò, secondo la comune convinzione, il personaggio di Porzia di Belmonte nel “Mercante di Venezia” del celebre William Shakespeare. Ci furono, è pur vero, figure come Bettisia Gozzadini, che si laureò in giurisprudenza nel 1236 e insegnò a Bologna, ricordata per le sue eloquenti abilità oratorie, e Novella d'Andrea, che insegnò diritto all'Università di Padova nel 1320, ma nel concreto nessuna di esse tentò di spingersi oltre l'insegnamento, per esercitare la professione di avvocato.

Come per le tre donne romane precedentemente citate, nemmeno di Giustina si possono reperire informazioni biografiche significative: nata a Trani intorno alla seconda metà del Quattrocento, ebbe come padre Orazio Rocca, un oratore (noto parallelismo con Ortensia) al Senato di Napoli, e si sposò con Giovanni Antonio Palagano, regio capitano della città, da cui ebbe ben quattro figli¹¹. Il contesto culturale e storico di riferimento è sicuramente più evoluto rispetto alla storica mentalità romana, ma ancora veniva rifiutata l'idea di una partecipazione femminile nel settore giuridico; è solo grazie al tranese Cesare Lambertini e al suo “*Tractatus de iure patronatus*” in lingua volgare risalente al 1533, e diffusosi nel resto d'Europa negli anni successivi, che ad oggi è possibile comprendere quale fu l'episodio a farle guadagnare la notorietà di prima donna avvocato: la pronuncia di un'arringa l'8 aprile del 1500, al tribunale di Trani, di fronte

¹¹ C. VIALE, *Lidia e le altre – pari opportunità ieri e oggi: l'eredità di Lidia Poët*, Milano, Guerini Next, 2022, p. 116-117

l'illustre governatore, Ludovico Contarini, e ad una miriade di concittadini. Venne, difatti, incaricata dai nipoti Angelo e Trosolina Rocca, ad esercitare l'attività di arbitro per risolvere una lite tra i due, insorta per la spartizione di un'eredità del valore di circa ottomila ducati. La funzione esercitata da Giustina fu di per sé un miracolo, come lo descrive lo stesso Lambertini:

In quo quidem palatio universitatis tota penitus civitas confluit, ut videret tale monstrum mulierem in banco sedentem pro tribunali, et sententiam vulgari sermone proferentem et causa¹²

[Nel palazzo, dunque, dell'Università, accorse quasi tutto il popolo per vedere tale miracolo di donna, sedere al banco del tribunale e proferire, in lingua volgare, la sentenza.¹³]

Non fu l'arringa l'unica novità degna di essere ricordata dall'autore, poiché viene citata anche la richiesta della donna di ricevere il compenso che, normalmente, viene corrisposto agli arbitri del sesso opposto: Giustina fu fautrice di una delle prime richieste di parità retributiva tra uomo e donna, che a distanza di secoli continua, tutt'ora, ad infiammare l'opinione pubblica e le manifestazioni di dissenso femminile. La sua attività, secondo Lambertini, è meritevole di essere ricordata d'altronde per la sua capacità trasgressiva e innovativa:

Et hæc sunt notanda in memoriam mirabilim dictæ dominæ Iustinæ, cum hæc et maiora fecerit mulieribus non spectantia¹⁴

¹² C. LAMBERTINI, *Tractatus de iure patronatus*.

¹³ Traduzione di G. BELTRANI.

¹⁴ C. LAMBERTINI, *Tractatus de iure patronatus*.

[I quali fatti sono da ricordare in memoria delle mirabili cose, compiute dalla detta signora Giustina, perché queste ed altre maggiori, aliene dalle donne, essa signora aveva operate.^{15]}

Se quest'ultima merita un posto d'onore tra i personaggi femminili degni di memoria, pari trattamento non può non essere riservato anche alla celeberrima Lidia Poët, riconosciuta come la prima donna italiana ad aver ottenuto l'iscrizione all'Albo degli avvocati, e come figura centrale nel riconoscimento delle eque opportunità lavorative di genere, segnando un definitivo contraccolpo nel distacco dalle mentalità misogine che avevano caratterizzato l'Italia, e non solo, fino a quel momento.

Nacque il 26 agosto 1855 a Traverse, frazione del comune di Perrero, in Piemonte da Giovanni Pietro, nominato cavaliere del Regno e per ben trent'anni sindaco di Perrero, e da Marianna Richard di Prali, proveniente da una famiglia alquanto benestante; al suo fianco anche altri sette fratelli, di cui Giovanni Enrico, avvocato e deputato, rappresenterà un punto di riferimento fondamentale per la crociata verso la riconquista dell'iscrizione all'Albo. Imparò a leggere autonomamente all'età di tre anni, dimostrando fin dai primi anni di vita un'innata passione per lo studio, come lei stessa afferma: «*Ero nata per studiare e non ho mai fatto altro, in un secolo nel quale le ragazze si occupavano esclusivamente di trine all'ago e di budini di riso. Fu un male o fu un bene? Non so, ma sento che se rinascessi tornerei daccapo*¹⁶», segnando già allora un forte atteggiamento indipendente e ribelle verso l'educazione che, secondo le regole sabaude del tempo, prevedeva un'istruzione elementare per le donne per poi orientarle al ricamo, alla musica e alla ricerca di un marito adatto. Dopo

¹⁵ Traduzione di G. BELTRANI.

¹⁶ Il Popolo, marzo 1949.

aver ottenuto il diploma da maestra, massima aspirazione per una donna all'epoca, attese la morte del padre, suo principale ostacolo verso un'istruzione di maggior livello, per trasferirsi in Svizzera e imparare tedesco e inglese; ritornata in patria dopo il lungo soggiorno estero, si iscrisse all'Università di Torino, facoltà di medicina, dove entrò in contatto con esponenti dei primi movimenti femministi, e rese queste battaglie la sua massima aspirazione. Abbandonò, di conseguenza, gli studi medici e si avviò allo studio della giurisprudenza, con l'appoggio del fratello Giovanni Enrico e dei compagni di corso, laureandosi il 17 giugno 1881 con il massimo dei voti, e discutendo la tesi «*Condizione della donna rispetto al diritto costituzionale e al diritto amministrativo nelle elezioni*», con la quale affermò l'inadeguatezza delle donne alla partecipazione alle elezioni, motivata da una mancanza di un'istruzione congrua poiché considerata da ella basilare e non equa, rispetto a quella maschile, che impediva difatti di esercitare proficuamente il diritto di voto¹⁷; tesi che le attribuì lodi e complimenti, non solo dai colleghi di studi ma anche dai più influenti giornali, «*anche noi ci uniamo agli studenti di legge e mandiamo alla neo avvocatessa le nostre congratulazioni*¹⁸» scrisse ad esempio la Gazzetta di Mondovì.

Svolti due anni di praticantato presso lo studio del fratello, a Pinerolo, superò l'esame di abilitazione con l'incredibile risultato di 45/50 e il 9 agosto 1883 presentò domanda di iscrizione all'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Torino, ricevendo ufficialmente il titolo di avvocato con otto voti a favore e quattro contrari, dopo una pressante opposizione da parte di Desiderato Chiaves, ex ministro dell'interno, e Federico Spantigati il quale affermò che «*nessuna legge ha mai pensato di distogliere la donna da*

¹⁷ C. VIALE, *Lidia e le altre – pari opportunità ieri e oggi: l'eredità di Lidia Poët*, Milano, Guerini Next, 2022, p. 25-33.

¹⁸ GAZZETTA DI MONDOVÌ, 21 giugno 1881.

*quelle ordinarie occupazioni domestiche che loro sono proprie*¹⁹»: si trattò di un'impresa senza precedenti, e di un rinnovo epocale di una professione monopolizzata dall'influenza maschile, che però non fu esente da critiche e ostruzionismi, nella quale vennero prese in causa anche alcune leggi legate all'autorizzazione maritale richiesta alle donne, che avrebbero di per sé impedito l'esercizio delle funzioni forensi da parte di queste²⁰.

In ragion di quanto appena affermato, il 6 settembre 1883 il Procuratore Generale del Re, Giuseppe Moggi, impugnò davanti alla Corte d'Appello di Torino l'iscrizione all'albo della neo avvocata, asserendo che «*La sapienza collettiva dei popoli non permise sino ad ora che la donna porti la toga nei Tribunali, mentre può trovare altri e più gloriosi e adatti campi di lotta e di azione che non siano quelli in cui si discute della ragione civile, o si trattano drammi giudiziari, che spesse volte offendono la pubblica e privata moralità, nei quali la donna, troppo curante degli interessi materiali che paralizzano il cuore, non potrebbe prendervi parte senza perdere il fascino della poesia, l'elettricità del sentimento, l'incanto della grazia e del pudore*²¹», a cui la donna rispose con prorompente energia «*le donne saranno esse stesse giudici di quanto possano fare o non fare nei limiti del lecito e dell'onesto, di quel tanto che credono poter concedere anche ai pregiudizi e, se qualche inconveniente ci sarà, forse potrà far sì che le donne avvocato siano poche, ma non sarà mai un motivo legale per impedire loro di esercitare la professione*²²», augurandosi che il tempo e i fatti potranno, in un futuro quanto più vicino, modificare le opinioni controverse di uomini al potere: per la prima volta una donna ritenette

¹⁹ AVV. F. SPANTIGATI, 1883.

²⁰ C. VIALE, *Lidia e le altre – pari opportunità ieri e oggi: l'eredità di Lidia Poët*, Milano, Guerini Next, 2022, p. 25-44.

²¹ RICORSO DEL PROCURATORE GENERALE DEL RE, 6 settembre 1883, in L. Poët, *Ricorso all'Eccellentissima Corte d'Appello in data 14.11.1883*

²² RISPOSTA DELLA SIGNORINA L. Poët, in L. Poët, *Ricorso all'Eccellentissima Corte d'Appello in data 14.11.1883*

appropriato, se non necessario, contrastare decisioni e pregiudizi infondati, che ancora una volta tendevano a svilire la determinazione e la caparbia femminile, dando voce anche a coloro le quali, come Ortensia, non si opposero all'ingiuriosa presa di posizione maschile verso diritti che, innatamente, spettano a ciascun essere umano, sia esso uomo o donna.

Nessuna presa di posizione fu, però, veramente efficace poiché il 14 novembre il 1883 la Corte d'Appello accolse il ricorso, annullandole l'iscrizione all'Albo degli Avvocati, con motivazioni che possono essere raggruppate in quattro gruppi ben distinti²³:

- a. Motivazioni giuridiche: in prima istanza la Corte fece valere il concetto espresso dalla legge per la quale l'avvocatura sarebbe stato un pubblico ufficio, e avrebbe vietato allo stesso tempo alle donne di lavorare presso questi.
- b. Motivazioni linguistiche: sempre la legge parlava di "avvocato" al maschile, *«ne risulta evidente essere stato nel concetto del legislatore che l'avvocheria fosse un ufficio esercitabile soltanto da maschi, e nel quale non dovevano punto immischiarsi le donne.»*²⁴
- c. Motivazioni morali: venne ripreso il già citato editto con la quale, in epoca romana, era stato proibito alle donne di *postulare pro aliis*, *«la ragione per cui il Pretore, nell'antica Roma, interdiceva alle donne la facoltà di postulare come cosa contraria alla riservatezza e alla pudicizia conveniente al sesso, vale oggi ugualmente che allora valeva, imperocché oggi del pari sarebbe disdicevole e brutto veder le donne discendere nella forense palestra, agitarsi in mezzo allo strepitio dei pubblici giudizi, accalorarsi in discussioni che*

²³ ORDINE AVVOCATI DI TORINO

²⁴ CORTE D'APPELLO DI TORINO, 14 novembre 1883.

facilmente trasmodano, e nelle quali, anche loro malgrado, potrebbero essere tratte oltre i limiti che al sesso più gentile si conviene osservare»; si trattò di un chiaro passo indietro rispetto alle conquiste che i movimenti femministi avevano tentato di affermare, un rinvio dopo secoli alle tradizioni romane, un attaccamento che possiamo definire quasi simbiotico con una cultura profondamente distante, ma allo stesso tempo rievocata come irrinunciabile.

- d. Motivazioni estetiche: venne messa in discussione l'affidabilità dell'istituzione forense nell'ipotesi in cui una donna, vestita abitualmente con abiti e gonne vistose, avesse dovuto presentarsi in Tribunale, *«non occorre nemmeno di accennare al rischio cui andrebbe incontro la serietà dei giudizi se per non dire di altro, si vedessero talvolta la toga o il tocco dell'Avvocato sovrapposti ad abbigliamenti strani e bizzarri che non di rado la moda impone alle donne, e ad acconciature non meno bizzarre, come non occorre neppur far cenno del pericolo gravissimo a cui rimarrebbe esposta la Magistratura di essere fatta più che mai segno agli strali del sospetto della calunnia ogni qualvolta la bilancia della giustizia piegasse in favore della parte per la quale ha perorato un'avvocatessa leggiadra».*

La donna, presentato ricorso alla Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello, venne sostenuta da un uomo, forse per la prima volta nella storia, l'avvocato Ferdinando Santoni de Sio²⁵, oltre che dai movimenti femministi e venticinque testate giornalistiche, che in sua difesa pubblicò un libro dai toni sarcastici contro le Istituzioni che continuavano, lungimiranti, a respingere la progressione e l'apertura delle professioni

²⁵ F. SANTONI DE SIO, *Le donne e l'avvocatura*, 1884.

verso la figura femminile; nonostante ciò la decisione d'appello viene riconfermata anche dalla Cassazione il 18 aprile 1884. Solo il 20 novembre 1920, all'età di sessantacinque anni, fu ammessa all'Ordine degli Avvocati, prima donna ad ottenere il privilegio, frutto di una lunga battaglia mediatica e legale, che vide coinvolti anche un gran numero di uomini, sostenitori del cambiamento e di una riforma di quell'intero apparato legislativo che vincolava le donne a mere custodi della famiglia. Lo stesso Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, alla sua morte il 25 febbraio 1949, scrisse su di lei: *«Con reverente rimpianto il Collegio ricorda la sua decana avvocatessa Lidia Poët, insigne interprete della rivendicazione della donna nella missione professionale e nelle riforme politiche e sociali²⁶»*.

4.3. Donne e avvocatura nel panorama odierno italiano

Il percorso italiano verso la parità di genere in ambito lavorativo, in particolar modo per la professione forense, ha subito molteplici progressi, primo fra tutti fu l'abrogazione dell'istituto dell'autorizzazione maritale, grazie all'emanazione della legge n. 1176 del 17 luglio 1919 la quale sancisce che le donne *«sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento»*, non si trattava quindi di un'apertura totalitaria poiché ad alcune categorie professionali,

²⁶ CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO.

come la Magistratura e l'arruolamento militare, la partecipazione femminile rimaneva preclusa.

Fondamentale fu però, qualche anno più tardi, l'entrata in vigore della Costituzione del 1948, e l'introduzione del cruciale art. 3 che sancisce il concetto di eguaglianza formale di tutti i cittadini di fronte alla legge, *«senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»*, e di eguaglianza sostanziale volta all'eliminazione di ostacoli *«di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»*. Se teoricamente tale articolo avrebbe dovuto, all'epoca, sbarrare la strada alle donne nel mondo del lavoro, la realtà è ben diversa: l'ingresso in alcuni ambiti professionali per le donne, tra cui quello forense, fu permesso solo con la legge n. 66 del 9 febbraio 1963 (la quale abrogò definitivamente la precedente legge n. 1176) la quale sanciva all'art. 1 comma 1 che *«la donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge»*; in realtà non fu la prima vera contrapposizione alla legge n. 1176, poiché già nel 1960 la Corte Costituzionale con sentenza n. 33 aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 7, dichiarando che *«la diversità di sesso, in sé e per sé considerata, non può essere mai ragione di discriminazione legislativa, non può comportare, cioè, un trattamento diverso degli appartenenti all'uno o all'altro sesso davanti alla legge»*, sostenendo la contrarietà del suddetto articolo all'art. 51 (*tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere ai pubblici uffici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla*

legge) e all'art. 3 della Costituzione. È bene inoltre ricordare che, originariamente, l'art. 51 prendeva il posto del precedente art. 48 il quale recitava che *«tutti i cittadini d'ambo i sessi possono accedere agli uffici pubblici in condizioni d'eguaglianza, conformemente alle loro attitudini, secondo norme stabilite dalla legge»*, rendendo inaccessibile alle donne l'esercizio di alcuni impieghi, poiché proprio il riferimento *«conformemente alle loro attitudini»*, dava conferma dell'evidente e già affermata mentalità stereotipata, secondo la quale le capacità femminili non predisponavano quest'ultime alla partecipazione in moltissimi ambiti lavorativi; l'articolo fu sostituito con l'attuale art. 51, grazie alla mobilitazione di alcune costituenti, che lo ritenevano ampiamente discriminatorio, tra le quali viene ricordata Maria Federici e il suo intervento all'Assemblea Costituente il 22 maggio 1947, in difesa dell'emendamento da lei presentato, con la quale riteneva opportuno l'eliminazione delle parole *«conformemente alle loro attitudini»*²⁷, di cui viene riportato di seguito il passo più degno di nota, che sembra per alcuni versi riprendere le parole di Lidia Poët:

*«[...] Poiché le attitudini non si provano se non con il lavoro, escludere le donne da determinati lavori significherebbe non provare mai la loro attitudine a compierli. Ma evidentemente qui c'è l'idea di creare una barriera nei riguardi delle donne.»*²⁸ »

Si trattarono, pur sempre, di conquiste non esonerate da critiche, se si pensa che nel 1957 lo stesso Eutimio Ranelletti, presidente della Corte di

²⁷ M. CARTABIA, *Presentazione in: Lidia e le altre – pari opportunità ieri e oggi: l'eredità di Lidia Poët*, Milano, Guerini Next, 2022, p. 10-11.

²⁸ ASSEMBLEA COSTITUENTE. DISCUSSIONI IN AULA. Tipografia della Camera dei Deputati, Roma 1947.

Cassazione, scrisse un libello intitolato “*La donna giudice, ovvero la grazia contro la giustizia*”, il cui titolo già fa presagire un più ampio discorso sulla contrapposizione tra impulsività ed emotività femminile e logicità e concretezza della professione forense²⁹. Nonostante ciò, ad oggi è possibile affermare che si sono moltiplicate le politiche di tutela antidiscriminatoria in base al sesso, al fine di tutelare le donne da trattamenti sfavorevoli e promuovere la loro entrata nel mercato del lavoro, grazie anche all’intervento dell’Unione Europea, figura centrale nel riconoscimento di questi principi fondamentali anche nel nostro Paese; prima tra tutte viene difatti ricordata la direttiva Europea 54/2006, che vieta la discriminazione tra uomo e donna in materia di condizioni di lavoro e di retribuzione, e che riprende i concetti stabiliti all’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Nello stesso anno, in Italia, con decreto n. 198, è stato introdotto il “*Codice della Pari Opportunità*”, essenziale nel riconoscere l’equo accesso al lavoro, qualsiasi siano le modalità di assunzione e il settore professionale³⁰, il divieto di discriminazione nell’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e delle progressioni di carriera³¹, la repressione delle condotte discriminatorie poste in atto³², e la differenziazione tra discriminazione diretta (intesa come insieme di trattamenti che vadano a svantaggiare un persona in virtù dell’appartenenza ad un determinato sesso³³) e discriminazione indiretta (intesa come una prassi che, anche se apparentemente neutra, è in grado di porre un soggetto in condizione di particolare svantaggio³⁴).

²⁹ CONVEGNO CPO-ANM e ADMI Roma 27.9.2013 CASSAZIONE, *Donne in magistratura 1963-2013...50 anni dopo*.

³⁰ ART. 27 c. 1 CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÁ

³¹ ART 29 CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÁ

³² ART. 38 CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÁ

³³ ART. 25 c. 1 CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÁ

³⁴ ART. 25 c. 2 CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÁ

Approfondendo più specificatamente la situazione riguardo la professione forense, in base al “Rapporto sull’avvocatura 2023” a cura di Cassa Forense e in collaborazione con Censis, è possibile ricavare dati interessanti riguardo la presenza femminile nell’avvocatura del panorama italiano³⁵: si evidenzia, in termini assoluti, un totale di iscritti alla Cassa Forense nell’anno 2022 pari a 240.000, di cui emerge un’esile prevalenza maschile di 126.000 iscritti (52,3%) contro la componente femminile che ammonta a 113.000 (47,7%); si tratta di una differenza alquanto abissale, e di una prova di quanto la professione si stia negli anni femminilizzando, se si confrontano i dati appena visionati con quelli risalenti a circa quarant’anni addietro, nel 1985, quando gli uomini all’Albo risultavano essere 34.000 (90,8%) contro solo 3.450 donne (9,2%)³⁶. Si rileva inoltre che l’età media delle donne, ad oggi, iscritte è inferiore ai 54 anni (il 57,9% degli avvocati under34 è di sesso femminile) mentre se si prende in considerazione la percentuale, in base al sesso, con più di 30 di servizio risulta essere il 12% di avvocati uomini contro l’esiguo 5% di avvocate donne. La netta espansione della figura femminile in tale ambito è rilevabile soprattutto nel Nord e Centro Italia, mentre persiste la grande maggioranza della componente maschile nel Sud; la differenziazione non è solo notevole a livello territoriale ma anche all’interno della singola realtà lavorativa, dove si registra un’occupazione nei ruoli più autorevoli da parte di uomini con il 20,9%, contro l’ancor basso 13,9% delle donne, che di conseguenza ricopre posizioni secondarie.

Persiste la, già risaputa, differenza reddituale tra i due sessi, anche se questa si è leggermente attenuata, come attestano i dati raccolti tra il 2020 e il 2021, i quali contrappongono l’aumento del reddito maschile dell’11,5%

³⁵ INDAGINE CENSIS 2023 SU DATI DI CASSA FORENSE.

³⁶ INDAGINE CENSIS 2022 SU DATI DI CASSA FORENSE.

contro quello femminile del 13,2%; nonostante ciò perdura un gap non indifferente che, in termini assoluti, rimane superiore ai 30mila euro, e tende di gran lunga ad aumentare nelle regioni settentrionali, con un lasso di 47mila euro (in particolar modo in Lombardia). Le motivazioni all'origine di questa discrepanza sono da ricondurre a diversi fattori, come evidenzia più nel dettaglio il Rapporto Censis del 2022³⁷, tra i quali: l'inconciliabilità degli impegni familiari con il lavoro, notevoli e sempre più persistenti forme di discriminazione da parte della clientela, di gran lunga accentuata nei confronti delle donne e una poco adeguata valorizzazione economica del lavoro svolto; si tratta di un fenomeno direttamente proporzionale alla crescente volontà femminile di abbandonare il lavoro (circa il 39,3% contro il 29,2% degli uomini), la quale si è inasprita durante l'avvento della crisi sanitaria dovuta al Covid-19 che, oltre a diminuire notevolmente la domanda di lavoro, ha sovraccaricato le donne di un molto più cospicuo impegno per la cura dei figli, confermando ulteriormente il maggior peso degli incarichi familiari sulle donne, rispetto ai colleghi uomini. Tali indici, sia di retribuzione che di abbandono del lavoro, si riflettono chiaramente sulle pensioni: con minuziosa attenzione alle pensioni di vecchiaia e anzianità, si rileva che una donna in pensione percepisca un importo di circa 32.753 euro, mentre un uomo intaschi una cifra più alta di quasi 10.000 euro (6.500 con riguardo alle pensioni di anzianità), d'altronde è anche evidente come le prime decidano di andare in pensione prima (il 63,4% si ritirano tra i 60 e i 74 anni) rispetto ai secondi (dove il 58,2% si ritira dopo i 75 anni); anche in tal caso è utile fornire un confronto significativo con gli anni precedenti, poiché tra il 1990 e il 1994 una donna, in media, percepiva 18.000 euro di pensione di anzianità, in contrapposizione ai colleghi del sesso opposto che

³⁷ INDAGINE CENSIS 2022 SU DATI DI CASSA FORENSE.

ne riscuotevano circa 35.000: si può, quindi, parlare con sicurezza di un riconoscimento più adeguato per l'attività professionale femminile, che tuttavia rimane innegabilmente in una posizione di svantaggio verso quella maschile.

Se le disparità retributive e pensionistiche si stanno, benché, gradualmente riducendo, lo stesso non si può dire della rappresentanza femminile nelle Istituzioni forensi: solo nel 2022 per la prima volta una donna, Maria Masi, ottiene il titolo di Presidente Del Consiglio Nazionale Forense, dopo un abbondante centenario di presenza totalmente maschile; ugual discorso vale per la partecipazione di queste nel Comitato dei Delegati di Cassa Forense, che conta per il quadriennio 2023-2026 solo 18 donne su un totale di 80 responsabili.

Il percorso per le eque opportunità lavorative è, in sintesi, ancora lungo, segnato da ostacoli che continuano incessanti ad assegnare alle donne un ruolo prima di tutto familiare anziché lavorativo, impedendo difatti a quest'ultime di affermarsi in posizioni apicali nell'ambiente dell'avvocatura e fomentando una serie di pregiudizi che le reputano meno affidabili nello svolgimento del ruolo a cui vengono assegnate. Gli ultimi, e innegabili, traguardi in materia retributiva e occupazione non devono sviare, perciò, l'attenzione dalla permanente disparità che non assicura un livello di vita e benessere al pari dei colleghi uomini.

CONCLUSIONE

Attraverso questo cammino socio-culturale di affermazione femminile nel mondo dell'avvocatura, è stato rilevato come questo sia stato contrassegnato da inevitabili e incessanti contraccolpi, da parte di istituzioni restie a quel cambiamento che avrebbe fatto guadagnare alle donne un più spiccato senza di autorevolezza, e le avrebbe rese partecipi al pari degli uomini ad un lavoro che, come qualsiasi altro, comporta non solo responsabilità ma anche soddisfazione e accrescimento personale.

Le motivazioni da ricondurre a tale innata opposizione sono molteplici, ma che possono essere raggruppate in una: paura. Dietro la convinzione maschile di ritenere le donne inferiori, incapaci, mere tutrici materne, si nascondeva un più sottile timore di dividere con esse gloria, importanza, notorietà, rispetto, e questo giustificerebbe gli editti e i regolamenti promulgati per vietar loro la professione forense; spesso si allude ad un senso di angoscia, quando una donna osava ribellarsi al pressante ruolo che le si propugnava, e quale modo migliore per sopperire i moti rivoluzionari se non con la forza della legge scritta, incontestabile e invalicabile.

Questo elaborato ha voluto far emergere la figura di una donna nota a pochi, ma così essenziale da renderla fautrice di un percorso lungo secoli, per l'accesso all'avvocatura da parte del "sesso debole"; in un sistema antico, intriso di misoginia e ascolto delle tradizioni, ella ha aperto uno spiraglio di luce, seppur debole, che molto tempo dopo si sarebbe concretizzato nella prima donna iscritta legalmente all'Albo forense. Il suo contributo dev'essere ricordato come un esempio di determinazione e coraggio, di invito a rompere le barriere che ostacolano, anche in tempi odierni, il raggiungimento di un vera parità di genere nel mondo del lavoro.

È innegabile che, ad oggi, la concezione femminile almeno in Italia abbia subito un profondo mutamento, ma non sarà possibile parlare di equità finché le differenze retributive e pensionistiche saranno così marcate rispetto ai colleghi uomini, e finché l'accesso per esse sarà svantaggiato e svilito da pregiudizi e discriminazioni che aleggiano, nonostante tutto, ancor insistentemente nell'immaginario collettivo.

Si tratta di un viaggio la cui fine non è tutt'ora visibile, ma le lotte “delle donne per le donne” devono rimanere un punto di svolta cruciale per il raggiungimento di un obiettivo antico, che non va tralasciato, né dimenticato.

L'ARRINGA DIFENSIVA DI ORTENSIA

Versione integrale, traduzione in italiano dal testo di Appiano di Alessandria:

APP., Bc., IV, 32: «Come si conviene alle donne del nostro rango nel rivolgermi una petizione, abbiamo fatto ricorso alle donne delle vostre famiglie; ma essendo state trattate come non si addice a noi da parte di Fulvia, siamo state da lei costrette a ricorrere al foro. Ci avete già private dei nostri padri, dei nostri figli, dei nostri mariti e dei nostri fratelli, che avete accusati di avervi fatto torto; se ci togliete anche la nostra proprietà, ci riducete a una condizione sconveniente per la nostra nascita, i nostri modi, il nostro sesso. Se vi abbiamo fatto del male, come dite dei nostri mariti, proscriveteci come loro. Ma se noi donne non abbiamo votato nessuno di voi nemici pubblici, non abbiamo demolito le vostre case, distrutto il vostro esercito, né condotto un altro contro di voi, se non vi abbiamo impedito di ottenere uffici e onori, perché condividiamo la pena quando non abbiamo condiviso la colpa?»

APP., Bc., IV, 33: «Perché dovremmo pagare le tasse quando non abbiamo parte negli onori, nei comandi, nell'arte di governare, per cui contendete gli uni contro gli altri con risultati così dannosi? “Perché questo è tempo di guerra”, dite? Quando non ci sono state guerre, e quando mai sono state imposte tasse alle donne, che sono esentate dal loro sesso in tutta l'umanità? Le nostre madri una volta si sono elevate sul loro sesso e hanno dato contribuzioni quando si correva il pericolo di perdere tutto l'impero e la stessa città per il conflitto con i Cartaginesi, ma contribuivano volontariamente, non dalle loro proprietà fondiarie, dai loro campi, dalle loro doti o dalle loro case, senza le quali la vita non è possibile per le donne libere, ma solo dai propri gioielli e anche questi non secondo la stima fissata, non per timore di informatori o accusatori, non con la forza e con la violenza, ma secondo ciò che esse stesse erano disposte a dare. Quale allarme c'è ora per l'impero o per il paese? Venga la guerra con i Galli o con i Parti, e non saremo inferiori alle nostre madri nello zelo per la comune sicurezza; ma alle guerre civili non possiamo mai contribuire, né assistervi l'uno contro l'altro! Noi non abbiamo dato contributi a Cesare o a Pompeo. Né Mario né Cinna ci hanno imposto tasse. Né Silla, che deteneva il potere dispotico nello stato, lo fece, mentre voi dite di ristabilire lo stato.»



Ortensia, miniatura tratta dal manoscritto "Des cleres et nobles femmes", primo quarto del XV secolo d.C., British Library, Londra.

FONTI BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFICHE

Bauman R.A., *Women and Politics in Ancient Rome*, Londra, Routledge, 1992.

Cantarella E., *L'ambiguo malanno*, Milano, Universale Economica Feltrinelli, 2010.

Cantarella E., *Passato prossimo – Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano, Universale Economica Feltrinelli, 1996.

Cassa Forense, Rapporto sull'Avvocatura 2023, https://www.cassaforense.it/media/10560/rapporto-avvocatura-2023_blu_17-apr_def.pdf

Cavarzere A., *Oratoria a Roma – storia di un genere pragmatico*, Roma, Carocci, 2000.

Cenerini F., *La donna romana*, Bologna, Il Mulino, 2002.

Marrou H. I., *Storia dell'educazione dell'antichità*, Roma, Edizioni Studium, 1978, II ed. italiana sulla VI francese.

Peppe L., *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Roma, Giuffrè, 1984.

Pierantoni A., *Gli avvocati di Roma antica*, Bologna, Zanichelli, 1900.

Schiavone A., *Ius: l'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, G. Einaudi, 2005.

Schulz F., *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze, Sansoni, 1968.

Viale C., *Lidia e le altre – pari opportunità ieri e oggi: l'eredità di Lidia Poët*, Milano, Guerini Next, 2022.

Vincenti U., *Metodologia giuridica*, Padova, Cedam, 2008.

Zanon G., *La capacità patrimoniale della donna – tra realtà e apparenza giuridica*, Padova, Cedam, 2013.

Zanon G., *Un bel discorso è anche un buon discorso. I suggerimenti della retorica classica*, estratto dal volume “*Etica, deontologia e tecnica dell’avvocato*” a cura di G. Bergonzini, L. Locatelli, G. Tieghi, Milano, Giuffrè, 2023.